

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE

MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO IN INTERNATIONAL LITIGATION

Tesi di Master

**L'ARBITRATO NELLA RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE
SPORTIVE INTERNAZIONALI**

Relatore:

Avv. Stefano ARMELLINI

Candidato:

Avv. Davide SABATINI

Matr. 899572 - CM

Correlatore:

Prof. Avv. Andrea Renato SIROTTI GAUDENZI

ANNO ACCADEMICO 2003-2004

INDICE

L'ARBITRATO NELLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SPORTIVE INTERNAZIONALI

Introduzione	pag.	3
1. La risoluzione delle controversie sportive: il modello di tipo arbitrale e quello di tipo giurisdizionale	pag.	4
2. Le ragioni dell'affermazione del modello arbitrale	pag.	13
3. Un esempio di successo dell'arbitrato sportivo: il TAS di Losanna	pag.	23
4. Le altre istituzioni arbitrali sportive internazionali	pag.	47
5. L'arbitrabilità delle controversie sportive	pag.	65
6. Conclusioni	pag.	72
Bibliografia	pag.	74

**L'ARBITRATO NELLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
SPORTIVE INTERNAZIONALI**

Introduzione

La trasformazione del fenomeno sportivo in un business globale e la sua progressiva internazionalizzazione hanno determinato un progressivo aumento delle controversie ad esso legate e la necessità per l'intero ordinamento di trovare i metodi più adatti alla loro risoluzione.

In detta ottica l'arbitrato si è rivelato come lo strumento più idoneo, sino a divenire il modo ordinario di risoluzione delle controversie in materia sportiva.

Il presente studio si propone di analizzare questo istituto nel panorama del diritto sportivo internazionale, con riferimento alle problematiche ad esso inerenti.

Particolare rilievo verrà dato alla funzione svolta dal TAS di Losanna, cui farà seguito una rassegna delle più importanti istituzioni arbitrali sportive a livello mondiale. In ultima analisi verrà esaminato il problema relativo all'arbitrabilità delle controversie sportive.

CAPITOLO PRIMO

LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SPORTIVE: IL MODELLO DI TIPO

ARBITRALE E QUELLO DI TIPO GIURISDIZIONALE

1.1 Poichè lo sport ha le sue leggi, è chiaro che debba avere anche i suoi giudici. Già nell'antichità¹ esistevano collegi giudicanti rivestiti di specifica competenza in materia sportiva e la loro costituzione ed il relativo funzionamento assumevano particolare rilievo nell'ordinamento giuridico dello Stato. In Grecia gli Ellanodici² -così erano chiamati i Giudici delle Olimpiadi- non solo proclamavano i vincitori, ma indagavano anche sulla correttezza degli atleti: avevano la facoltà di allontanare gli indegni, di far fustigare gli indisciplinati, di escludere dalle gare intere città. L'esercizio dello sport era allora oggetto del diritto pubblico.

Con il decadimento della pratica sportiva si riscontra un lungo silenzio da parte dello Stato in materia ma nella seconda metà del secolo scorso si è assistito alla rinascita ed alla definitiva affermazione dello sport in Gran Bretagna. Lo sport è stato accolto con entusiasmo da tutte le classi sociali e dal Regno Unito si è diffuso in tutto il mondo, stante il suo carattere estremamente spettacolare.

¹ **D. PANAGIOTOPOULOS**, *Court of Arbitration for Sports*, in *Villanova Sports & Entertainment Law Journal*, 1999, pag. 49 ss.

² **A. ALBANESI**, *Novissimo Digesto Italiano*, 1971, XVIII, pag. 1089.

E proprio il carattere spettacolare ha trasformato lo sport negli ultimi anni in uno straordinario strumento di comunicazione sociale e in un grande business a livello internazionale.

Di conseguenza si è avvertita sempre di più la necessità di trovare delle regole atte ad individuare le linee essenziali del tipo stesso di sport.

Perché possa esistere uno sport³, quindi, è indispensabile che siano stabilite delle regole (comportamenti leciti e/o doverosi dei partecipanti) che, ovviamente, abbiano la stessa struttura logica delle norme giuridiche, essendo lo sport una attività convenzionale, nel senso che si fonda su regole accettate preventivamente, senza le quali lo sport non può esistere. Destinatari di queste regole non sono solamente i competitori, ma anche coloro che, nell'economia delle gare, si pongono come giudici della conformità dei comportamenti dei competitori stessi alle regole imposte.

Le regole sportive non si limitano, quindi, a stabilire cosa possano fare o non fare i partecipanti, ma investono anche uno o più soggetti della funzione di controllare se i comportamenti degli atleti siano adeguati alle disposizioni. Nell'ambito di tale regolamentazione assume particolare rilievo il sistema di risoluzione delle controversie sportive.

³ F. P. LUISO, cfr., in generale, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975.

1.2 Le controversie sportive sono definite dalla dottrina⁴ come “un contrasto tra gli atteggiamenti e le opinioni di (almeno) due parti in relazione ad un loro conflitto di interessi attualmente connesso con lo sport”. Perché possa sorgere una controversia pertanto, non è sufficiente che vi sia un conflitto tra gli interessi delle parti, ma occorre che alla pretesa di una parte si contrapponga la contestazione o la contropretesa dell'altra, portatrice dell'interesse contrastante.

Diversamente un atteggiamento passivo della controparte porterebbe all'esistenza di un conflitto di interessi, ma non ad una vera controversia e quindi ad una sua risoluzione. Nello sport, a causa dei caratteri di specificità ad esso inerenti, del rispetto spontaneo delle sue regole e dei suoi modi di organizzazione, i casi di conflitto di interessi sfocianti in controversie per lungo tempo hanno rappresentato delle eccezioni⁵.

Negli ultimi anni, la spettacolarizzazione del fenomeno sportivo, con l'incremento degli interessi economici ad esso collegati, la consapevolezza dell'irrinunciabilità di certi diritti, hanno determinato un notevole incremento delle situazioni nelle quali da un conflitto di interessi scaturisce una controversia ed il relativo procedimento di risoluzione. A tutt'oggi le più comuni controversie nello sport internazionale riguardano i contratti dei giocatori, le sanzioni agli atleti da parte delle organizzazioni sportive per doping ed altre infrazioni ai regolamenti sportivi, la sponsorizzazione degli atleti, i diritti di proprietà intellettuale, la violazione delle norme della concorrenza. In considerazione di tale eterogeneità

⁴ M. COCCIA, *Fenomenologia delle controversie sportive e dei suoi modi di risoluzione*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, pag.605 ss.

⁵ M. COCCIA, *Fenomenologia*, cit., pag. 605 ss.

anche in relazione ai diversi soggetti portatori di interessi contrapposti potenzialmente coinvolti, la dottrina⁶ ha osservato come “accanto ad una generale nozione di controversia sportiva” esista “una pluralità di categorie di controversie sportive”, ed ha tentato di darne una classificazione.

1.3 Una prima classificazione opera una distinzione tra “controversie sportive giuridiche” e “controversie sportive politiche”, sulla base di teorie note alla dottrina internazionalistica⁷.

Una controversia è giuridica ogni qualvolta una pretesa di un atleta o di una società sportiva si fondi su regole giuridiche vigenti, siano esse di un ordinamento sportivo o statale.

Si ha una controversia politica, invece, ogni qualvolta la pretesa o la contropretesa di una delle parti sia diretta alla modifica di norme giuridiche esistenti, siano esse sportive, statali, internazionali.

Tale distinzione, ai fini pratici, è rilevante ai fini della risoluzione stessa delle controversie, poiché solamente le controversie “giuridiche” possono essere risolte efficacemente con strumenti di risoluzione quali ad esempio l’arbitrato, oggetto del presente studio.

⁶ M. COCCIA, *ibidem*, pag. 605 ss.

⁷ G. MORELLI, *Nozioni di diritto internazionale*, Padova, 1967, pag. 371.

1.4 Premesso che le controversie sportive “giuridiche” sono quelle che si prestano più facilmente alla risoluzione, la dottrina⁸ ha operato una ulteriore distinzione delle controversie sportive, secondo un criterio definito di tipo “soggettivo”, basato sulla identità e qualità delle parti contrapposte.

Si possono perciò distinguere le seguenti ipotesi di controversie sportive:

- 1) Le ipotesi in cui nessuna delle parti della controversia sia una istituzione sportiva o un soggetto affiliato, come ad esempio nelle controversie concernenti i conflitti in materia di diritto della concorrenza tra i networks televisivi per la trasmissione degli avvenimenti sportivi.
- 2) Le ipotesi in cui una sola delle parti della controversia sia affiliata ad una istituzione sportiva; in questo caso rientrano le controversie tra uno sponsor ed una società o un' atleta relative all'adempimento degli obblighi contrattuali.
- 3) Le ipotesi in cui una sola parte della controversia sia una istituzione sportiva, ad esempio i diversi procedimenti anti-trust proposti contro le istituzioni sportive, in particolar modo in materia di trasmissioni televisive di eventi sportivi.
- 4) Le ipotesi in cui entrambe le parti della controversia siano istituzioni sportive o soggetti affiliati a queste ultime; tali conflitti, a differenza di quelli esposti precedentemente, possono risolti all'interno

⁸ M. COCCIA, *ibidem*, pag. 605 ss.

dell'ordinamento sportivo, poiché tutte le parti coinvolte ne fanno parte, ma in realtà formano oggetto di decisioni da parte del giudice statale.

Nell'ambito di tali controversie la dottrina⁹ opera a sua volta un'altra classificazione in:

- a) controversie tecniche, concernenti le gare, i punteggi, il loro svolgimento;
- b) controversie di amministrazione sportiva, concernenti i ricorsi proposti da individui o società sportive contro gli atti o i regolamenti adottati dalle istituzioni sportive nel loro potere di amministrazione dell'attività sportiva, come i casi comunitari *Bosman*¹⁰, *Lehtonen*¹¹, *Kolpak*¹², oppure le numerose controversie sorte negli ultimi due anni in Italia tra le società sportive e la FIGC per l'ammissione ai campionati;
- c) controversie disciplinari concernenti le misure disciplinari adottate dalla istituzioni sportive in relazione al comportamento illecito dei propri affiliati.

Tipico caso è quello relativo ai ricorsi proposti contro le sanzioni in materia di doping;

- d) controversie economiche concernenti le questioni di carattere patrimoniale, tra società sportive o individui affiliati alle istituzioni sportive. Un esempio può essere dato dalle controversie tra due società ed un giocatore

⁹ M. COCCIA, *ibidem*, pag. 605 ss.

¹⁰ Corte di Giustizia C.E. 15 dicembre 1995, causa C-415/93, in *Riv. Dir. Sport*, 1996, pagg. 542 ss.

¹¹ Corte di Giustizia C.E. 13 aprile 2000, causa C-176/96, in <http://www.europa.eu.int/jurisp> (Lehtonen).

¹² Corte di Giustizia C.E. 8 maggio 2003, causa C-438/00, in <http://www.europa.eu.int/jurisp> (Kolpak).

o tra un giocatore ed una società per il pagamento di somme contrattualmente previste;

- e) controversie istituzionali tra le istituzioni sportive, che avendo il proprio ordinamento giuridico, non si riconoscono vincolate da decisioni di altre istituzioni.

Esempio di controversia istituzionale è il caso del doping all'efedrina dell'atleta Bevilacqua, che vide contrapposti nel 1996 una federazione nazionale, (la FIDAL), ed una federazione internazionale (la IAAF)¹³.

Ciascuna delle due istituzioni sportive riteneva valida l'applicabilità dei propri corpi normativi in materia di doping, emanando due decisioni diverse.

La FIDAL presentò domanda di arbitrato al TAS che non accettò di dare inizio all'arbitrato per difetto di convenzione arbitrale tra la FIDAL e la IAAF.

Oltre a questo tipo di classificazione, basata sul criterio soggettivo delle parti, la dottrina più recente ne ha elaborato un altro, basato sui caratteri procedurali delle controversie sportive.

Tale classificazione distingue i procedimenti di risoluzione delle controversie sportive in procedimenti di tipo "arbitrale" e procedimenti di tipo differente, definito "semi-giurisdizionale"¹⁴.

Detta distinzione appare decisamente più utile in relazione al presente studio, avente ad oggetto il ruolo dell'arbitrato nelle controversie sportive

¹³ Tribunale Arbitrale dello Sport, decisione del Presidente della Camera d'arbitrato ordinario, 27 ottobre 1996, *FIDAL c.IAAF*.

¹⁴ L. FUMAGALLI, *La risoluzione delle controversie sportive: Metodi giurisdizionali, arbitrari ed alternativi di composizione*, in *Riv. dir. sport.*, 1999, pag. 245 ss.

internazionali, poiché consente di individuare i casi nei quali una controversia possa essere definita arbitrale e non, con i conseguenti effetti sul piano della giustizia sportiva e di quella ordinaria.

1.5 Nell'individuare il discrimine tra questi due modelli procedurali di risoluzione delle controversie sportive, la dottrina¹⁵ prende spunto dalla definizione di arbitrato, definito quale “procedimento alternativo a quello riferibile all'esercizio della giurisdizione ordinaria, implicante un giudizio su di una controversia affidato a un terzo con negozio giuridico intercorso tra le parti, nel quale sono riconosciute determinate garanzie”.

Elementi costitutivi di un tipo “arbitrale”¹⁶ di risoluzione delle controversie sono quindi:

- a) il carattere negoziale del fondamento del potere di giudizio;
- b) la terzietà del giudicante rispetto alle parti;
- c) l'osservanza di particolari garanzie procedurali;
- d) la funzione sostitutiva della giurisdizione¹⁷.

1.6 Gli elementi costitutivi del procedimento di tipo “semi-giurisdizionale” sono i medesimi del procedimento “arbitrale” precedentemente enunciati, ad

¹⁵ L. FUMAGALLI, *ibidem*, pag. 245ss.

¹⁶ L. FUMAGALLI, *ibidem*, pag. 245ss.

¹⁷ Sia rituale che libero (o irrituale) per quanto il secondo debba essere considerato un mandato a transigere con effetti di carattere esclusivamente negoziale, come rileva M. RUBINO-SAMMARTANO in *Diritto dell'Arbitrato (Interno)*, Padova, 2003, pag. 72 ss.

eccezione però di quello della terzietà del giudicante rispetto alle parti il quale costituisce pertanto “l’elemento di discriminazione tra l’uno e l’altro tipo”¹⁸.

Nel procedimento di tipo arbitrale le parti sono equidistanti dal Collegio, in quanto entrambe concorrono alla sua formazione, attraverso la individuazione dei suoi componenti. Nel procedimento di tipo semi-giurisdizionale tale elemento di terzietà manca e pertanto l’ente incaricato di dirimere la controversia, poiché formato da una delle parti del giudizio, potrà essere considerato un giudice interno, endoassociativo della federazione internazionale, come tale legittimo, ma non un Collegio arbitrale.

Assumono un ruolo decisivo quindi, nella distinzione tra i due procedimenti, le norme che istituiscono “il particolare procedimento”¹⁹. Se dette norme prevedono che al procedimento possa prendere parte anche l’ente al quale è riconosciuto il potere di designare il Collegio, la procedura non potrà che essere riconosciuta come un procedimento di tipo “semi-giurisdizionale” di un organo di giustizia sportiva.

¹⁸ L. FUMAGALLI, *ibidem*, pag. 245 ss.

¹⁹ L. FUMAGALLI, *ibidem*, pag. 245 ss.

CAPITOLO SECONDO

IL SUCCESSO DEL MODELLO ARBITRALE

2.1 La distinzione tra le due categorie di procedimenti, enunciata nel capitolo che precede, è estremamente interessante per le conseguenze sul piano pratico che derivano dalla loro riconducibilità nell'alveo dell'una piuttosto che dell'altra categoria, in particolare nei procedimenti di carattere sportivo con elementi di estraneità.

Per quanto la decisione dell'organo giudicante possa essere vincolante per le parti, problemi possono sorgere durante la fase di esecuzione della decisione medesima²⁰. Infatti, se essa è stata adottata nell'ambito di un giudizio arbitrale e pertanto sono stati rispettati tutti i criteri richiesti dalla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, e dalla Convenzione di Ginevra del 1961 dell'arbitrato commerciale internazionale²¹, il lodo emesso sarà idoneo a produrre effetti nell'ordinamento generale, attraverso il conferimento dell'*exequatur* da parte del giudice statale. Diversamente, se il giudizio è stato emesso nell'ambito di una procedura "semi-giurisdizionale", mancando il requisito della terzietà del giudice, la relativa pronuncia, pur non

²⁰ **L. FUMAGALLI**, *ibidem*, pag.245 ss.

²¹ La Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri del 10 giugno, 1958, è entrata internazionalmente in vigore il 7 giugno 1959; in Italia la Convenzione è stata resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n.62, ed è entrata in vigore il 10 maggio 1969. La convenzione europea sull'arbitrato commerciale di Ginevra del 21 aprile 1961, è entrata internazionalmente in vigore il 7 gennaio 1964; in Italia, la Convenzione è stata resa esecutiva con legge 10 maggio 1970, n.418, ed è entrata in vigore il 1° novembre 1970, in **M. COCCIA**, *ibidem cit.*, nota 38, pag.605 ss.

“iniqua” e “binding” tra gli associati, non potendo ottenere l’*exequatur* da parte del giudice statale, in considerazione delle violazioni dei limiti di ordine pubblico che derivano dalle decisioni prese in mancanza di questo fondamentale requisito, incontrerà maggiori difficoltà nel produrre effetti per l’ordinamento generale.

Nel contempo sarà decisamente più probabile, considerando l’importanza degli interessi economici nello sport ad alto livello, che le società e gli atleti si rivolgano alla giustizia ordinaria, per impugnare il provvedimento sfavorevole.

2.2 Tale fenomeno si è verificato in particolare nei giudizi interni delle federazioni sportive aventi ad oggetto questioni di carattere disciplinare, i quali presentano le caratteristiche di un procedimento “semi-giurisdizionale” e sono sovente criticati perché “finiscono con il produrre nient’altro che decisioni di organi federali mascherati”²².

La ricerca effettuata per la compilazione del presente lavoro ha individuato alcuni casi in cui problemi del genere sono venuti alla luce, e che verranno esemplificati come segue:

a) Il caso Gasser

Sandra Gasser, mezzofondista svizzera, venne trovata positiva al controllo anti-doping in occasione dei Campionati del Mondo di Atletica Leggera svoltisi a Roma nel 1987.

²² A. SAMUEL e R. GEARHART, *Sporting Arbitration and the International Olympic Committee's Court of arbitration for Sport*, in *Journal of International Arbitration*, 1989, p.52.

La IAAF, la Federazione Mondiale di Atletica Leggera instaurò un procedimento disciplinare che si concluse con la condanna da parte del *Council*, suo organo interno, a due anni di squalifica per doping.

La Federazione Svizzera propose appello dinanzi all'*Arbitration Panel* della IAAF.

Detto organo giudicante di secondo grado, previsto dagli articoli 21 e 22 dello Statuto della IAAF, aveva il compito di risolvere le controversie tra i membri della IAAF (ossia fra le federazioni nazionali di atletica leggera) o tra un membro della IAAF e la federazione internazionale.

Invero, nonostante il nome, l'*Arbitration Panel*, non poteva essere considerato un vero e proprio meccanismo arbitrale.

La formazione del Collegio arbitrale era infatti riservata esclusivamente alla IAAF, che nominava i tre componenti all'interno di una rosa di sei nomi formata con cadenza periodica dal Congresso IAAF con il gradimento della stessa federazione internazionale.

Pertanto, nel caso in esame, l'*Arbitration Panel* si era trovato a giudicare in una controversia di cui era parte la IAAF stessa, non una procedura alla quale l'atleta Gasser era assoggettata sulla base di una mera affiliazione alla federazione nazionale, quella svizzera. L'*Arbitration Panel* confermò la squalifica di due anni comminata dalla Gasser, che impugnò tale decisione dinanzi ad un giudice statale,

la *High Court* di Londra, che nel giugno del 1988 annullò il provvedimento sanzionatorio²³.

b) Il caso Reynolds

Harry “Butch” Reynolds era un noto atleta americano specialista dei 400 metri.

Durante un controllo anti-doping, egli venne trovato positivo e la IAAF instaurò un contestato procedimento disciplinare al termine del quale, attraverso il suo organismo “apparentemente arbitrare”, comminò a Reynolds una squalifica complessiva di due anni e quattro mesi. L’atleta americano, in seguito a tale decisione, convenne in giudizio la IAAF dinanzi alla *District Court* dell’*Ohio*, lamentando l’ingiustizia della sanzione a lui comminata, in un momento cruciale della sua carriera agonistica, e chiedendo il risarcimento dei danni cagionati dall’ingiusto provvedimento.

La *District Court* accolse la domanda di Reynolds, ritenendo che nel procedimento disciplinare della IAAF non fossero state rispettate importanti garanzie procedurali quali il diritto di essere sentiti, il diritto ad un “*due process of law*” (giusto processo), l’imparzialità dell’organo giudicante.

Pertanto la federazione venne condannata a corrispondere un clamoroso risarcimento di circa ventisette milioni di dollari. Per fortuna della IAAF, la Corte Federale per il Sesto Circuito riformò tale decisione sulla base del difetto di giurisdizione della IAAF.

²³ M. KAMBER, *Doping control in Switzerland* in <http://www.dopinginfo.ch>.

La federazione convenuta era infatti una “*foreign corporation*” avente sede nel Regno Unito e non risultava provato che:

- 1) fra le parti sussistessero contatti tali da integrare un collegamento sostanziale con il *locus fori* e che il convenuto avesse maliziosamente agito nella consapevolezza di non poter essere giudicato in quella giurisdizione statale,
- 2) i fatti posti a fondamento della domanda si fossero verificati nello stato,
- 3) l’esercizio di giurisdizione fosse ragionevole secondo i principi generali di correttezza ed equità.

Il provvedimento divenne poi definitivo a seguito del diniego di *certiorari* (riesame) da parte della Corte Suprema²⁴.

c) Il caso Krabbe

Katrin Krabbe era un’atleta tedesca campionessa del mondo e campionessa europea sui 100 m e 200 m.

Durante un controllo anti-doping in Sudafrica fu trovata positiva e pertanto sottoposta a procedimento disciplinare dalla DLV, la federazione tedesca di atletica leggera.

Al termine di un procedimento interno che prevedeva varie fasi di giudizio, la Commissione giuridica della DLV comminò alla Krabbe la squalifica di 12 mesi dalle competizioni agonistiche. Successivamente intervenne il

²⁴ U. S. District Court, Distretto meridionale dell’Ohio, 3 dicembre 1992, in *Riv. dir. sport.*, 1995, p.183 ss., con nota di U. **IZZO**, *cento milioni a metro: il caso Reynolds*; U. S. Court of Appeals for the Sixth Circuit, 17 maggio 1994, *ibidem*, 1996, p.363 ss. e 879 ss., con nota di U. **IZZO**, *La personal jurisdiction over a foreign corporation nel diritto processuale americano: ordinamento sportivo batte Reynolds* 2 a 1.

“*Council*” della IAAF il quale attribuì all’atleta tedesca una ulteriore squalifica di due anni.

Detta sanzione venne poi confermata dall’“*Arbitration Panel*” adito dalla DLV per il riesame del provvedimento.

Pertanto la Krabbe si rivolse al Tribunale di Monaco di Baviera per ottenere l’annullamento sia della squalifica comminata dalla DLV, sia della squalifica comminata dalla IAAF.

Il Tribunale di Monaco di Baviera, confermò il provvedimento della DLV, ma annullò la sanzione irrogata dalla IAAF.

Tale arresto giurisprudenziale è particolarmente significativo, poichè:

l) i giudici tedeschi ritennero sussistente la loro giurisdizione e non accolsero l’eccezione, formulata dai convenuti, di irrevocabilità delle decisioni pronunciate da organi interni, negando a dette decisioni il valore di un giudizio arbitrale.

In particolare, il Tribunale di Monaco valutò il procedimento della commissione giuridica della DLV di tipo “non arbitrale”, sul presupposto dell’assenza della terzietà dell’organo giudicante, i cui membri erano stati eletti senza che fosse “prevista una partecipazione degli interessati alla scelta dei giudici”.

Per quanto concerne poi la decisione di squalifica adottata dall’*Arbitration Panel* della IAAF, i giudici tedeschi, nel ritenere sindacabile tale provvedimento dinanzi al giudice ordinario, rilevarono che:

- 2) un procedimento come quello previsto dallo Statuto della IAAF, nel quale è possibile ricorrere all'*Arbitration Panel*, solo su previo consenso del "Council", e pertanto dipendente dal volere della controparte, non impediva in alcun modo la citazione in giudizio dinanzi ad un giudice ordinario,
- 3) detto procedimento adottato dalla IAAF non poteva essere considerato come lodo arbitrale, poiché la IAAF non aveva la competenza per decidere, in quanto l'organo di ultima istanza era la DLV,
- 4) nel procedimento era stato violato il diritto al contraddittorio garantito dall'art.103 co.1 della Costituzione tedesca, poiché l'atleta tedesca non era stata sentita prima dell'emanazione della decisione,
- 5) nel procedimento l'*Arbitration Panel*, nell'irrogare una ulteriore squalifica alla Krabbe aveva violato l'art.103 co.3 della Costituzione, a norma del quale nessuno poteva essere condannato per lo stesso fatto, in base al principio del *bis in idem*²⁵.

Particolarmente negative per la IAAF si sono rivelate le conseguenze del suo carente sistema di "*dispute resolution*", poichè con recente sentenza del 27 giugno 2001 il Tribunale di Monaco ha condannato la federazione mondiale di atletica leggera a risarcire alla Krabbe la somma di 1.200.000 marchi, oltre interessi, per i danni provocati dal provvedimento illegittimo di squalifica per doping²⁶.

²⁵ Tribunale di Monaco di Baviera, 17 maggio 1995, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p.883 ss., con nota di M. DE CRISTOFARO, *Al crepuscolo la pretesa "immunità" giurisdizionale delle federazioni sportive*.

²⁶ L. MUSUMARRA, in <http://www.atlete.it>.

d) Il caso Olympique. Marsiglia L'Olympique Marsiglia era un club calcistico appartenente alla federazione francese.

Nel settembre 1993 la Commissione Disciplinare dell'UEFA aveva decretato l'esclusione del sodalizio francese dalla partecipazione alla Champions League, quale provvedimento sanzionatorio per illecito sportivo commesso dall'Olympique Marsiglia nel corso della precedente stagione sportiva.

Il club francese impugnò la decisione dinanzi al Tribunale di Berna, chiedendo in via cautelare la sospensione del provvedimento in conseguenza del grave pregiudizio economico che sarebbe derivato dalla sua mancata partecipazione alla massima competizione europea per club.

E' interessante notare che nel ricorso l'Olympique lamentava la circostanza che il provvedimento di esclusione fosse stato adottato "in mancanza di un effettivo contraddittorio".

Le garanzie di difesa, secondo il ricorrente, non erano state rispettate, poichè la tutela "processuale" dei propri interessi era stata affidata, piuttosto che ad un rappresentante liberamente eletto dal club, al Presidente della Federazione Francese ed al Presidente della Lega Nazionale calcio, in assoluto contrasto con l'art.6 par.3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che riconosce al soggetto processato il diritto di nominare un difensore di sua scelta.

Il Tribunale di Berna accolse il ricorso, ordinando provvisoriamente all'UEFA di riammettere l'Olympique Marsiglia alla Champions League,

probabilmente, anche se non esplicitamente, sulla base di tale rilievo normativo denunciato dal ricorrente²⁷.

2.2 Gli esempi dimostrano i limiti che incontrano i procedimenti sportivi del tipo “semi-giurisdizionale”, i quali oltre ad ignorare l’importante principio della terzietà del giudice, spesso dimenticano il rispetto di diritti e principi che sono posti a garanzia di tutti i sistemi democratici quali il “*due process of law*” il diritto di essere sentiti, il principio di proporzionalità delle sanzioni.

Logica conseguenza è quindi l’impugnazione dinanzi al giudice statale dei provvedimenti delle istituzioni sportive adottati in loro violazione, che, come abbiamo visto, possono portare oltre che alla pronuncia di invalidità a pesanti condanne al risarcimento dei danni.

Al contrario il procedimento arbitrale appare decisamente più “equo” ed idoneo a rispettare quelle garanzie procedurali in presenza delle quali è possibile per il sistema sportivo riuscire a conservare la propria autonomia ed evitare l’ingerenza della giustizia ordinaria.

Tale contesto, unito ad avvertite esigenze di “celerità e specializzazione” nella risoluzione delle controversie internazionali sportive, ha determinato il successo e la definitiva affermazione dell’arbitrato.

²⁷ Tribunale di Berna, ordinanza presidenziale 9 settembre 1993, p.533 ss., in *Riv. dir. sport.*, 1994, con nota di **F. CARINGELLA**.

Negli ultimi anni, infatti, si è assistito alla creazione di numerose istituzioni arbitrali sportive a livello internazionale, che verranno illustrate nei capitoli che seguono, unito ad un ampliamento della loro area di competenza.

Se precedentemente l'arbitrato sportivo aveva ad oggetto quasi esclusivamente controversie a carattere economico, attualmente esso giudica anche sulle controversie disciplinari, incluse quelle relative all'uso di sostanze vietate, fonte in passato di numerosi conflitti giuridico-sportivi.

Ed a tale proposito va rilevato come importanti federazioni mondiali quali la IAAF²⁸ e la UEFA²⁹, oggetto dei casi sopra descritti, abbiano modificato i propri Statuti, prevedendo la possibilità di ricorrere in ultima istanza contro le decisioni disciplinari dinanzi ad un vero e proprio tribunale sportivo arbitrale indipendente, il TAS di Losanna.

²⁸ <http://www.iaaf.com>.

²⁹ <http://www.uefa.com>.

CAPITOLO TERZO

UN ESEMPIO DI SUCCESSO DELL'ARBITRATO SPORTIVO:

IL TAS DI LOSANNA

3.1 Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna rappresenta, allo stato attuale, l'esempio più riuscito di arbitrato sportivo a livello internazionale.

Esso fu creato nel 1983 su iniziativa di Juan Antonio Samaranch, in quel periodo presidente del CIO (Comitato Olimpico Internazionale).

L'idea era quella di istituire, sul modello di importanti istituzioni di arbitrato commerciale internazionale, quali la CCI di Parigi e l'ICC di Londra, una organizzazione permanente di arbitrato specializzata nella risoluzione delle controversie internazionali sportive, in grado di offrire un procedimento equo, rapido, ed a costi contenuti. Dopo l'approvazione dello statuto e del Regolamento di Procedura, avvenuta nella Sessione di Nuova Delhi del 1983, il Tribunale venne costituito a Losanna, diventando operativo a partire dal 30 giugno 1984³⁰.

L'organizzazione dell'ente, la nomina dei suoi membri e gli oneri finanziari erano tutti a carico del CIO. Originariamente il compito del TAS era quello di amministrare arbitrati internazionali aventi per oggetto controversie sportive di carattere economico, ad esso sottoposte in virtù di clausola compromissoria non imposta agli atleti ed alle federazioni, ma liberamente concordata tra le parti.

³⁰ **M. REEB**, *The Role and Functions of the Court of arbitration in International Sports Law Journal*, 2002/2, p.21.

Nei suoi primi anni di attività, i casi devoluti al TAS non furono particolarmente numerosi fino a quando, all'inizio degli anni 90, l'ente cominciò a suggerire alle federazioni nazionali ed internazionali, attraverso la diffusione della propria guida arbitrale, l'introduzione di una clausola compromissoria che prevedesse l'impugnazione in ultima istanza di tutti i provvedimenti resi dagli organi disciplinari, in prima o in ultima istanza.

La “*Federation Equestre Internationale*” (FEI) fu il primo organismo sportivo ad adottare tale clausola che istituiva un vero e proprio, anche se non ufficialmente riconosciuto, procedimento arbitrale di appello.

L'esempio fu seguito da altre federazioni nazionali ed internazionali che a loro volta adottarono la clausola arbitrale di appello. Il numero delle controversie devolute al TAS aumentò significativamente, proprio in virtù di detta clausola che consentiva ai soggetti colpiti da provvedimento disciplinare, il più delle volte per doping, di adire un organo federale diverso da quelli interni, e di istituire pertanto un procedimento di tipo arbitrale, che, come è stato rilevato, forniva maggiori garanzie di indipendenza ed imparzialità rispetto al tradizionale e contestato procedimento interno di tipo semi-giurisdizionale.

3.2 Malgrado l'aumento del contenzioso, rimanevano dubbi sulla idoneità del TAS ad operare “quale strumento arbitrale indipendente rispetto ai soggetti che avevano concorso alla sua costituzione”, soprattutto con riferimento alle controversie aventi ad oggetto la revisione dei procedimenti disciplinari³¹.

Detti dubbi furono in gran parte dissipati dall'importante sentenza 15 marzo 1993 del Tribunale Federale Svizzero nella causa *Gundel c. Federation Equestre International e Tribunal Arbitral Du Sport*, avente ad oggetto l'impugnazione con la quale il TAS aveva definito una controversia relativa ad un caso di doping tra un atleta, il cavaliere tedesco Gundel, e la Federazione Equestre Internazionale³².

Dinanzi all'assunto del ricorrente, che aveva contestato la natura di sentenza arbitrale della pronuncia del TAS, sul rilievo di un difetto di indipendenza del collegio arbitrale nei confronti del CIO e della FEI, il giudice statale constatò che il TAS non era un organo della FEI, poiché non riceveva istruzioni da questa e concorreva in maniera irrilevante alla designazione della lista degli arbitri sulla base dei quali veniva formato il collegio giudicante, in quanto detta federazione aveva la possibilità di nominarne tre su una lista complessiva di sessanta giudici del TAS.

Pertanto, poiché si potevano considerare esistenti le condizioni di indipendenza del TAS nei confronti della FEI, richieste dal diritto svizzero per

³¹ L. FUMAGALLI, *ibidem*, p. 256.

³² J. PAULSSONN, *Arbitration of International Sports Disputes*, in *Arbitration International*, 1993, p.364 ss.

conferire validità ad un arbitrato internazionale, il Tribunale Federale riconobbe alla pronuncia del TAS il valore di un giudizio arbitrale.

Nella sua decisione il Tribunale Federale espresse tuttavia alcune perplessità sui legami organici ed economici tra il TAS ed il CIO poiché quest'ultimo ente finanziava l'istituzione arbitrale ed aveva un potere rilevante nella formazione della lista da cui dovevano essere tratti gli arbitri (ne nominava quarantacinque su sessanta).

In particolare, si riteneva che questi legami avrebbero seriamente messo in dubbio l'indipendenza del TAS nei casi in cui il CIO fosse stato parte in una controversia dinanzi a detto collegio arbitrale.

Era chiaro il monito dei giudici del Tribunale Federale Svizzero: per diventare un organo di giustizia privata vero e proprio e far riconoscere alle proprie decisioni il valore di lodo arbitrale in ogni parte del mondo, ed evitare pericolose impugnazioni dinanzi al giudice statale, il TAS avrebbe dovuto garantire maggiormente l'imparzialità dei giudicanti, attraverso una maggiore indipendenza rispetto al CIO³³.

3.3 Il TAS ne prese atto, avviò immediatamente la riforma dell'ente, allo scopo di garantire una maggiore indipendenza nei confronti del CIO, e con l'occasione migliorò anche la propria organizzazione. Il procedimento venne completato con la sottoscrizione della cosiddetta "Convenzione di Parigi", e con

³³ V. VIGORITI, *Il Tribunal Arbitral du sport: struttura, funzioni, esperienze*, in *Riv. Arb.*, 2000, p.426.

l'entrata in vigore, a partire dal 22 novembre 1994 del "*Code de l'Arbitrage en matière de sport*".

Il *Code* è il testo che regola l'organizzazione e le procedure arbitrali del TAS. Esso consta di 69 articoli, ed è diviso in due parti: la prima parte (S1-S26) disciplina le norme statutarie degli organi che concorrono alla risoluzione delle controversie in materia di sport; la seconda (R27-R69) detta le regole procedurali dei giudizi che si svolgono dinanzi al TAS.

Al *Code* è stato poi aggiunto il Regolamento di Mediazione nel 1999.

Sul piano istituzionale il *Code* prevede due organi distinti che sono: *Le Conseil International de l'Arbitrage en matière de sport* (CIAS) ed il *Tribunal Arbitral du Sport* (TAS).

Il CIAS costituisce l'organo supremo del TAS. E' una fondazione regolata dal diritto svizzero, ha il compito di salvaguardare l'indipendenza del TAS ed i diritti delle parti, di assicurarne l'amministrazione ed il finanziamento.

Il Consiglio è composto da 20 membri, dotati di competenza giuridica di alto livello con particolare riferimento al diritto sportivo ed all'arbitrato, nominati per un periodo rinnovabile di quattro anni dalle Federazioni Internazionali, dall'Associazione dei Comitati Olimpici Nazionali, dal CIO, dagli atleti.

Dopo la designazione, i membri del Consiglio sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione nella quale si impegnano a svolgere la loro funzione a titolo personale, con obiettività ed indipendenza.

Per tale motivo costoro non possono figurare nelle controversie instaurate dinanzi al TAS né in veste di arbitri né in quella di rappresentante delle parti.

Al CIAS sono attribuite diverse funzioni, e tra le più importanti si possono menzionare:

- a) la nomina dei presidenti delle due Camere del TAS, del segretario generale, degli arbitri che compongono la lista da cui vengono scelti i componenti che andranno a formare il collegio giudicante;
- b) l'adozione e la modifica del *Code*;
- c) il finanziamento dell'ente attraverso la raccolta e la gestione dei fondi destinati al suo funzionamento;
- d) la decisione sulle istanze di ricusazione degli arbitri e sulle eventuali rinunce di questi.

Esso è pertanto un vero e proprio “Consiglio di Presidenza”, incaricato di garantire l'autonomia e l'indipendenza nei confronti del CIO, attraverso lo svolgimento di gran parte delle funzioni che, prima della riforma, erano riservate a quest'ultimo organo e che sollevavano non poche perplessità³⁴.

Il TAS è l'organo che ha il compito di provvedere concretamente alla risoluzione delle controversie attraverso l'operato dei collegi arbitrali istituiti nel suo ambito.

A tale fine si avvale dell'attività di non meno di centocinquanta arbitri (attualmente sono più di duecentocinquanta), nominati dal CIAS per un periodo

³⁴ V. VIGORITI, *ibidem*, p.427.

rinnovabile di quattro anni, sulla base di una riconosciuta competenza in materia giuridico-sportiva.

All'interno del TAS, operano due distinte camere arbitrali: la *Chambre d'Arbitrage Ordinaire* e la *Chambre Arbitrale d'Appel*.

Tra queste due camere, ciascuna con specifiche regole procedurali, la procedura arbitrale ordinaria e la procedura arbitrale di appello vengono ripartite, a seconda della loro natura, le controversie sottoposte al Tribunale Arbitrale dello Sport.

Il TAS ha sede a Losanna ma, in seguito all'aumento del contenzioso proveniente da ogni parte del mondo, sono stati creati altri due uffici, a New York e Sidney.

Le funzioni del TAS sono:

a) La cognizione e la decisione, da parte della *Chambre Ordinaire*, delle controversie devolute al TAS in virtù di un accordo tra le parti o di una clausola compromissoria contenuta in un contratto.

In questa funzione il TAS risolve le “*disputes*” relative alle questioni sportive di carattere prevalentemente commerciale.

b) La cognizione e la decisione, da parte della *Chambre d'Appel*, che giudica in una veste simile alle Corti di Appello dei tribunali ordinari, nelle controversie relative alle impugnazioni proposte contro le decisioni di natura disciplinare degli organi interni delle federazioni internazionali, ad essa devolute in virtù di una convenzione arbitrale

contenuta negli statuti o nei regolamenti di tali enti.

Queste controversie, quasi sempre aventi ad oggetto casi di doping, costituiscono attualmente la maggioranza tra quelle che vengono giudicate dal TAS.

- c) La redazione di pareri, a carattere non vincolante, richiesti da determinati organi (CIO, Federazioni Internazionali, Comitati Olimpici Nazionali) su problematiche giuridiche relative allo sport.

L'istituzione arbitrale pertanto svolge oltre alla funzione decisoria anche una importante funzione consultiva.

A titolo esemplificativo si può menzionare il parere positivo reso dal TAS poco prima delle Olimpiadi di Sidney in ordine alla possibilità di poter adoperare nelle gare di nuoto il rivoluzionario costume ideato dalla Speedo per consentire agli atleti un migliore scivolamento sull'acqua³⁵.

- d) Un servizio di mediazione in grado di negoziare una soluzione della controversia alternativa rispetto al procedimento arbitrale³⁶.

3.4 Sul piano procedurale il Code stabilisce due distinte forme di arbitrato, il procedimento ordinario ed il procedimento di appello, e prevede disposizioni arbitrali comuni ad entrambi i giudizi, e regole specifiche per ciascuno di essi.

Nelle disposizioni generali è interessante rilevare come la sede dell'arbitrato sia stabilita a Losanna, sebbene si preveda che un'udienza possa

³⁵ **I. BLACKSHAW**, <http://www.sportbusiness.com>.

³⁶ <http://www.tas-cas.org>.

tenersi in un altro luogo, ma solo quando circostanze particolari lo giustificino (R28).

Ne deriva che, in virtù di tale collegamento istituito dalla sede, il lodo arbitrale del TAS dovrà essere considerato una pronuncia arbitrale svizzera, ed ogni sua impugnazione dovrà essere proposta dinanzi al Tribunale Federale Svizzero. In particolare, il lodo sarà svizzero a prescindere dal luogo nel quale si svolga concretamente, e pertanto dovrà essere considerato come tale anche quello tenuto negli altri due uffici del TAS a Sidney e New York.

Detto approccio ha trovato riscontro sia nella dottrina che considera ormai la sede dell'arbitrato internazionale una vera e propria "legal fiction"³⁷, sia nella recente giurisprudenza con la sentenza 1 settembre 2000 della *South Wales Court of Appeal* di Sydney nella causa *Raguz c. Sullivan*.

I giudici australiani hanno infatti respinto la impugnazione proposta dalla judoka "aussie" Angela Raduz dinanzi alla *South Wales Court of Appeal* avverso un lodo arbitrale pronunciato dalla sede del TAS di Sidney, ritenendo, attraverso l'interpretazione della legge del New South Wales sull'arbitrato (*Il Commercial Arbitration Act del 1984*)³⁸, che il lodo dovesse essere considerato "non domestic", quindi "svizzero", per essere stata indicata Losanna quale sede dell'arbitrato nella convenzione contenuta nel regolamento della federazione

³⁷ G. KAUFFMANN-KOHLER, *Globalization of Arbitral Procedure in Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 2003, p.1319.

³⁸ Commercial Arbitration Act, art.38-40.

australiana e derogatorio della giustizia statale sempre in forza di detta convenzione arbitrale.³⁹

Sulla base di tali considerazioni hanno pertanto escluso la loro giurisdizione.

Proseguendo nell'esame delle regole comuni alle due procedure, merita attenzione la disposizione (R37) che consente al TAS di concedere misure provvisorie e conservative: questo potere è concesso agli arbitri nel procedimento ordinario e nel procedimento di appello; in tale caso la sottoposizione delle controversie a detto organo giudicante, determina la rinuncia delle parti a chiedere tali provvedimenti alla giustizia ordinaria.

E proprio il conferimento di tali poteri ai giudici del TAS ha consentito nel settembre 2004 alla Roma di poter utilizzare, in seguito al provvedimento cautelare di revoca della squalifica emanata dalla FIFA il giocatore francese Mexes.⁴⁰

Last but not least, è importante sottolineare la Rule 33 che, a salvaguardia dell'indipendenza degli arbitri, prevede che essi possano essere nominati solo tra quelli indicati nella lista del TAS, e l'obbligo di rivelare ogni circostanza suscettibile di compromettere la loro indipendenza.

³⁹ D. STURZAKER, K. GODHARD, *The Olympic Legal Legacy in Melbourne Journal of International Law*, 2001, p.245 ss.

⁴⁰ <http://www.fifa.com>.

3.5 Disposizioni particolari (R38-R46) sono previste poi per il procedimento ordinario.

Si può affermare che dette norme configurino un arbitrato simile a quello amministrato dalle più importanti istituzioni internazionali, con la particolarità che esso giudica solo sulle controversie di carattere sportivo.

Il procedimento ordinario, è di competenza della *Chambre Ordinaire d'Arbitrage*, ed ha per oggetto una controversia nascente da una clausola compromissoria, oppure da un accordo successivo che esprima l'intenzione delle parti di sottoporre la questione al giudizio del TAS.

E' introdotto con domanda, anche via fax, che deve contenere le ragioni e le pretese di questa e la indicazione dell'arbitro scelto dalla parte nel caso di Collegio; il Tribunale controlla la convenzione arbitrale e trasmette l'atto alla controparte; segue la risposta che deve contenere le eventuali eccezioni di incompetenza e domande riconvenzionali, e l'indicazione dell'arbitro scelto. Successivamente il tribunale provvede alla formazione del Collegio.

E' ampiamente garantita l'indipendenza dell'arbitrato, poiché entrambe la parti possono concorrere alla formazione del collegio arbitrale e con pari dignità, ed entrambe la parti d'intesa possono designare l'arbitro unico, quando il giudizio è affidato a questi. In difetto, la designazione è affidata alla corte arbitrale.

Per quanto concerne lo svolgimento del procedimento, esso si articola in una fase scritta, comprendente uno scambio di memorie e di repliche, ed una fase orale di discussione dinanzi al Collegio, ed è pertanto garantito il diritto al

contraddittorio. E' inoltre prevista sia la possibilità di un arbitrato con una pluralità di parti, sia la partecipazione di un terzo all'arbitrato, per effetto di una chiamata o di un intervento volontario.

Per quanto concerne la legge applicabile, essa è determinata dalla scelta delle parti, in mancanza verrà applicato il diritto svizzero.

E' concessa alle parti la facoltà di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità.

Non sono previsti termini per la pronuncia del lodo, ma solitamente la pronuncia viene emessa in termini assai brevi (dai 6 ai 10 mesi).

Il lodo è a maggioranza: in difetto è pronunciato dal presidente; è scritto e sommariamente motivato, salva diversa intesa tra le parti; è definitivo ed immediatamente esecutivo.

L'impugnazione è ammessa solo per motivi di nullità, che sono quelli di cui all'art.190 della Legge federale svizzera sul diritto internazionale privato (LDIP), (simili a quelli previsti dal nostro 829 c.p.c.), e deve essere proposta dinanzi al Tribunale Federale Svizzero, o al giudice ordinario del luogo in cui ha sede l'arbitrato.

In ordine alla possibilità di ottenere la "*recognition*" e l'"*enforcement*" del giudizio arbitrale al di fuori dell'ordinamento svizzero, si può ritenere che trattandosi di un vero e proprio lodo pronunciato nel corso di un arbitrato estero, esso potrà essere riconosciuto ed eseguito nella maggioranza dei casi in ogni parte

del mondo, in base alle disposizioni dell'art.V della Convenzione di New York: in Italia, dunque, in base all'art.839 c.p.c., che fa proprie dette disposizioni.⁴¹

3.6 Il regolamento della specifica procedura d'appello prevista in seno al TAS, rappresenta, come già rilevato, uno degli argomenti di maggiore interesse introdotto dal *Code de l'Arbitrage*, anche perché tale tipo di procedimento è decisamente raro nel panorama dell'arbitrato internazionale⁴².

Esso viene attivato dinanzi alla *Chambre arbitrale d'Appel*, che, come abbiamo visto in precedenza, giudica in ordine alle impugnazioni proposte dinanzi al TAS avverso le decisioni disciplinari emanate dagli organi della federazione, a condizione che tale possibilità sia prevista espressamente nello statuto di una federazione o di un ente, o che vi sia uno specifico accordo tra le parti.

Il giudizio è introdotto da una dichiarazione di appello, che nella struttura è abbastanza simile alle impugnazioni previste dal nostro ordinamento dinanzi ai giudici statali.

Le regole del procedimento sono simili a quelle del giudizio ordinario con alcune differenze che meritano di essere riscontrate.

Il Collegio ad esempio, può chiedere di propria iniziativa al tribunale disciplinare che ha emanato la decisione copia del fascicolo relativo.

Il ricorso deve essere poi introdotto nei termini previsti dagli statuti federali o, in difetto, entro 21 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata.

⁴¹ V. VIGORITI, *ibidem*, p.432.

⁴² Il regolamento del Code de l'Arbitrage è pubblicato su <http://www.tas-cas.org>.

Differenze sussistono sul piano dei costi, poiché il procedimento di appello salvo il deposito iniziale è gratuito mentre quello ordinario prevede dei costi, che sono comunque contenuti rispetto a quelli degli altri arbitrati amministrati.

Nel procedimento di appello sono previsti dei termini, poiché la Rule 59 prevede che il lodo debba essere pronunciato in un termine assai breve, quattro mesi, prorogabili su domanda del Collegio arbitrale.

La legge applicabile è quella scelta dalle parti, o in via sussidiaria il diritto del paese nel quale ha sede la federazione o l'organismo sportivo la cui decisione è impugnata.

Il lodo è scritto, è definitivo ed il dispositivo, immediatamente esecutivo, può essere comunicato prima della sentenza.

In ultima analisi, il lodo non è soggetto alle regole della confidenzialità, a differenza di quanto avviene nel procedimento ordinario, e la sentenza viene pubblicata, salvo diverso accordo tra le parti.

3.7 La riforma del 1994 contribuì in maniera determinante alla definitiva affermazione del TAS, al punto che il CIAS, poco tempo dopo, istituì una Camera arbitrale *ad hoc* per le controversie insorte durante lo svolgimento dei Giochi Olimpici.⁴³

Alla creazione del Tribunale *ad hoc* si pervenne grazie allo svolgimento di un lavoro congiunto tra il CIO ed il TAS.

⁴³ L. FUMAGALLI, *ibidem*, p.261.

Il primo innovò il testo della Carta Olimpica, inserendo la clausola compromissoria con la quale venivano devolute al TAS tutte le controversie insorte in occasione o in connessione con i Giochi Olimpici, e prevedendo l'obbligo dell'osservanza di detta prescrizione a carico dei partecipanti alla competizione.

Il secondo, in virtù di un potere conferito dal medesimo *Code de l'Arbitrage*, creò la struttura destinata ad operare in occasione delle Olimpiadi mediante l'adozione, decisa in data 28 settembre 1995, di un "Regolamento per la Risoluzione delle controversie insorte durante i Giochi Olimpici".

Detto meccanismo venne immediatamente applicato in occasione dei Giochi di Atlanta del 1996, trovando riscontro sino ai recenti Giochi di Atene del 2004.

La disciplina del regolamento della Camera *ad hoc* è in larga misura simile a quella del regolamento dell'arbitrato amministrato del TAS.

Essa presenta tuttavia delle particolarità, determinate dal carattere di specificità della competizione olimpica, dalle esigenze di celerità e speditezza del procedimento in quanto il periodo di svolgimento dei Giochi è assai breve, dalla necessità di garantire ugualmente la terzietà e l'indipendenza del giudice ed il diritto delle parti ad un processo equo e giusto.

In detta ottica è interessante ad esempio la previsione della decisione finale del Collegio arbitrale, salvo proroghe concesse dal Presidente della Camera, entro 24 ore dal deposito di arbitrato.

Per questa particolare caratteristica la dottrina definisce questo procedimento come un “*fast track arbitration*”⁴⁴. La velocità del giudizio è poi garantita da altre norme, a cominciare dalla richiesta di arbitrato esperita tramite la compilazione di un semplice modulo pro forma disponibile presso la sede del Comitato Olimpico (art.10).

Anche la scelta degli arbitri è immediata, poichè il Collegio è formato da 3 arbitri scelti dal presidente della Camera arbitrale tra i 12 presenti nella lista formata dal CIAS prima dell’inizio dei Giochi (art.3).

Particolarmente efficace è la procedura, poichè essa prevede che il Collegio possa disporre tutte le misure istruttorie da essa ritenute necessarie, e stabilisce il suo pieno potere di valutazione dei fatti sui quali è fondata la domanda, senza alcun vincolo determinato dalle allegazioni e deduzioni delle parti.⁴⁵

La pronuncia è definitiva ed inappellabile e costituisce un lodo svizzero, poichè la sede indicata nel regolamento arbitrale è Losanna (art.7), e quindi valgono le identiche considerazioni espresse nei precedenti paragrafi.

A titolo esemplificativo della velocità ed efficacia di questo provvedimento, si può citare il caso della campionessa del mondo di lancio del martello Mihaela Melinte verificatosi nel corso delle Olimpiadi di Sidney del 2000.

⁴⁴ **G. KAUFFMANN-KOHLER**, *Arbitration at the Olympics-Issues of Fast Track Dispute Resolution*, Den Haag , 2001, pag.20.

⁴⁵ **L. FUMAGALLI**, *ibidem*, p.263.

L'atleta rumena mentre si stava allenando per la fase di qualificazione della competizione alla quale avrebbe partecipato nella propria specialità, venne raggiunta da una comunicazione contenente il provvedimento di esclusione dai Giochi per essere risultata positiva ad un controllo anti-doping.

La finale del lancio del martello era in programma due giorni dopo. Pertanto alle 18,30 del medesimo giorno la Melinte propose impugnazione contro il provvedimento dinanzi alla Camera arbitrale *ad hoc* del TAS istituita in quell'occasione. Il giudizio iniziò immediatamente alle ore 22, sempre del medesimo giorno, durò poche ore e si concluse il mattino del giorno successivo con la formulazione del lodo nel quale venne pronunciata la reiezione del ricorso.⁴⁶

Le caratteristiche di celerità ed efficacia del procedimento sin qui sottolineate, non fanno però venire meno i diritti fondamentali delle parti coinvolte, ed in particolare il diritto ad un equo e giusto processo ed il diritto al contraddittorio, poiché è loro riconosciuto il diritto di presentare i propri argomenti, in fatto ed in diritto, e le prove a sostegno delle istanze presentate.

In particolare nell'udienza prevista, che costituisce il momento centrale della procedura arbitrale dinanzi alla Camera *ad hoc*, le parti presentano in forma più completa le ragioni a sostegno delle proprie istanze o delle proprie difese, presentano le prove testimoniali di cui intendono avvalersi, oppure quando la presentazione diretta non sia possibile, ne fanno istanza al Collegio.

⁴⁶ *Cap Genève* n.16, *Quand il faut arbitrer en quelques heures*, pag. 25.

Il contraddittorio tra le parti, pertanto, viene concentrato nella sola fase orale, in ossequio alle esigenze di celerità del procedimento.

Il provvedimento è adottato a maggioranza dei componenti del Collegio, è redatto in forma scritta e sommariamente motivato. Come già sottolineato, la decisione è definitiva ed inappellabile.

Tuttavia l'art.20 prevede oltre che la conclusione del procedimento con pronuncia definitiva, anche la possibilità di un rinvio al TAS, al quale poi spetterà la decisione finale ai sensi del *Code de l'Arbitrage*.

Per finire, il procedimento è gratuito e per quanto concerne la legge applicabile, altra particolarità, è previsto che gli arbitri applichino le norme contenute nella Carta Olimpica, i regolamenti applicabili, i principi generali di diritto, e le norme la cui applicazione si ritiene appropriata (art.17).

Anche la creazione della Camera *ad hoc* del TAS per le controversie insorte durante lo svolgimento dei Giochi Olimpici ha avuto successo: lo testimoniano i numerosi lodi emanati durante il corso delle recenti Olimpiadi di Atene del 2004 (tra cui anche quello scaturito dalla impugnazione proposta dalla Corea contro la contestatissima medaglia d'oro vinta nella ginnastica dall'americano Paul Hamm), e la istituzione di altre "*Ad hoc divisions*" del TAS, con il medesimo regolamento adottato per le Olimpiadi, in occasione dei Giochi del *Commonwealth* e dei Campionati Europei di Calcio.

3.8 Nel giugno del 2004 il TAS ha celebrato il 20° anniversario della sua fondazione con una cerimonia svoltasi presso il proprio quartiere generale a Losanna.

Il bilancio della sua attività, analizzata nel presente capitolo, è altamente positivo, poichè l'istituzione arbitrale, nata decisamente in sordina, è divenuta nel corso degli anni un importante punto di riferimento sia per gli operatori del mondo dello sport, sia per gli studiosi del diritto sportivo e dell'arbitrato internazionale.

Tale funzione è stata poi riconosciuta dalle federazioni sportive nazionali ed internazionali di tutto il mondo, che nella quasi totalità hanno inserito nei loro regolamenti e statuti la clausola compromissoria di devoluzione delle controversie al TAS.

La medesima Federazione Mondiale del Calcio (FIFA), lo sport più praticato del mondo, dopo una iniziale riluttanza, ha inserito detta clausola nel proprio statuto nel corso del proprio congresso di Doha del 2003, creando addirittura una propria sezione all'interno del TAS dedicata al calcio.

Anche la WADA, l'importante agenzia creata per combattere il fenomeno della diffusione delle sostanze illecite nello sport, ha riconosciuto nel proprio Codice Mondiale Anti-Doping, sottoscritto da ben 80 Governi di tutto il mondo, la giurisdizione del TAS in ordine alle impugnazioni proposte contro le decisioni emanate in materia di doping nel corso delle manifestazioni internazionali e nei confronti degli atleti di livello internazionale.

Il numero delle controversie è poi aumentato in misura esponenziale: dalle 76 richieste di arbitrato presentate tra il 1986 ed il 1994, si è arrivati a 110 richieste nel solo anno 2003 ed alle 85 nei primi quattro mesi del 2004.⁴⁷

Dette cifre rendono ancora più evidente l'interesse dimostrato da atleti, clubs, organizzatori di manifestazioni sportive, federazioni nazionali ed internazionali nei confronti dell'ente di Losanna.

La medesima dottrina considera positivamente l'operato del TAS, al punto da ritenere che le decisioni rese dai suoi giudici nel corso degli ultimi anni manifestino l'emergere di una vera e propria *lex specialis*, detta anche "*lex sportiva*" ed ipotizza che nei prossimi anni detta istituzione arbitrale possa svolgere un importante ruolo di armonizzazione delle regole procedurali degli organi giudicanti delle federazioni sportive di tutto il mondo e di interpretazione uniforme di discussi regolamenti come, primo fra tutti, quello anti-doping.⁴⁸

Infine, c'è da sottolineare come il TAS abbia superato con successo il temuto scoglio delle impugnazioni dinanzi al giudice statale.

Il Tribunale Federale Svizzero, che in passato aveva contribuito ad avviare la riforma del TAS con la sentenza *Gundel*, ha recentemente respinto due istanze di impugnazione proposte contro lodi emessi dai giudici di questa istituzione arbitrale.

⁴⁷ <http://www.tas-cas.org>

⁴⁸ **M. REEB**, *Le Tribunal arbitral du sport: son histoire et son fonctionnement*, in *Journal de droit international*, 2001, p.241, **I. BLACKSHAW**, *Preface in Mediating Sports Disputes: National and International Perspectives*, Den Haag, 2002.

Vediamo di esaminarle brevemente:

- 1) Nel primo caso il giudice adito si è trovato ad esaminare una impugnazione proposta dall'atleta rumena Andreea Raducan contro un lodo emesso dal Collegio arbitrale della Camera *ad hoc* in occasione delle Olimpiadi di Sidney del 2000. In detto lodo il TAS aveva confermato il provvedimento disciplinare della squalifica per doping e di revoca dell'assegnazione delle medaglie d'oro emesso dal CIO nei confronti dell'atleta rumena.

La Raducan nell'impugnazione proposta dinanzi al giudice statale aveva ritenuto il lodo viziato da incompatibilità con l'ordine pubblico ai sensi dell'art.190 comma secondo sub e della LDIP, per avere il TAS applicato la sanzione sulla base di una semplice presunzione di doping scaturita dal controllo sulle urine, e da violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell'art.190 comma secondo sub d, per avere il TAS omesso di pronunciarsi sulla divergenza tra la quantità di urina che risultava essere stata fornita nel controllo anti-doping, e quella che era poi pervenuta in laboratorio per le analisi.

Il Tribunale Federale Svizzero con sentenza 4 settembre 2000 ha respinto il ricorso, ritenendo che:

- a) i giudici del TAS abbiano correttamente applicato la sanzione sulla base non solo dell'esame delle sostanze illecite contenute nelle urine, ma anche in relazione ad una allegazione del ricorrente che ha ammesso di

avere preso una compressa contenente sostanze illecite prima della gara;

b) tale circostanza abbia reso irrilevante la divergenza riscontrata tra la quantità di urine fornita per l'esame anti-doping e quella fornita per le analisi in laboratorio;

c) il lodo non risulti viziato dalle violazioni dei principi di ordine pubblico e del contraddittorio lamentati dalla ricorrente.⁴⁹

2) Nel secondo caso il Tribunale Federale Svizzero si è trovato ad esaminare una impugnazione proposta dalle sciatrici di fondo russe Lazutina e Danilova avverso un lodo arbitrale reso dai giudici del TAS che aveva confermato il provvedimento di squalifica per due anni emesso nei suoi confronti dalla Federazione Internazionale dello Sci (FIS) e di revoca dell'assegnazione della medaglia d'oro emesso dal CIO.

I ricorrenti avevano chiesto l'annullamento del lodo ai sensi dell'art.190 comma secondo sub a della LDIP, lamentando la irregolare costituzione del Collegio arbitrale per mancanza di indipendenza ed imparzialità dei giudici.

In particolare, essi sostenevano che il TAS non potesse essere considerato un tribunale arbitrale indipendente nei giudizi in cui fosse parte il CIO.

In tal modo essi riproponevano la problematica sollevata dai giudici del Tribunale Federale nella famosa sentenza *Gundel*, sui legami finanziari ed

⁴⁹ Tribunale Federale Svizzero, *II^e Cour Civile*, SP 427/2000, 4 dicembre 2000 (impugnazione lodo TAS Raducan, 28 settembre 2000) in <http://www.polyreg.ch>.

organizzativi tra il TAS ed il CIO, ritenendo in pratica che la riforma del 1994 non avesse in alcun modo eliminato l'indipendenza del TAS nei confronti del CIO.

Tra gli altri motivi di impugnazione, i ricorrenti deducevano contrarietà all'ordine pubblico, ed il mancato rispetto nel procedimento arbitrale del principio del contraddittorio.⁵⁰

Il Tribunale Federale con la recentissima sentenza del 27 maggio 2003 ha respinto l'impugnazione rilevando che:

a) il TAS deve essere considerato sufficientemente indipendente dal CIO e da tutti coloro che usufruiscono dei suoi servizi, e che pertanto le decisioni rese da detto organo giudicante devono essere considerate delle vere e proprie sentenze, assimilabili a quelle emesse dal giudice ordinario;

b) il sistema di nomina degli arbitri adottato dal TAS non è assolutamente contrario all'ordine pubblico, favorisce la rapidità del procedimento e soddisfa tutte le esigenze costituzionali di imparzialità e di indipendenza del procedimento richieste nel funzionamento dei tribunali arbitrali;

c) il CIO influisce in misura irrilevante nella formazione della lista stabilita dal CIAS;

d) nel procedimento svolto dinanzi al TAS e poi successivamente impugnato sono state rispettate tutte le garanzie procedurali fondamentali ed il diritto al contraddittorio.

⁵⁰ Tribunale Federale Svizzero, *I Cour Civile*, 4P 267/2000, 4P 268/2002, 4P 269/2002, 4P 270/2002, 27 maggio 2003, (impugnazione lodo TAS, Lazutina – Danilova, 29 novembre 2002) in <http://www.tas-cas.org>.

Questa sentenza, che costituisce un vero e proprio “*leading case*” nell’ambito dell’arbitrato internazionale, non solo sportivo, è di estrema importanza, poichè ha eliminato definitivamente i dubbi e le perplessità che esistevano in particolare in ordine al rispetto del principio della terzietà del giudice da parte del TAS.

Nel contempo detta pronuncia ha dimostrato che la comunità sportiva internazionale può deferire le controversie ad un tribunale arbitrale specializzato, e dunque rinunciare alla tutela del giudice statale, senza correre il rischio di vedere pregiudicati i propri diritti ed i propri interessi.

CAPITOLO QUARTO

LE ALTRE ISTITUZIONI ARBITRALI SPORTIVE

NELL'AMBITO INTERNAZIONALE

4.1 Il TAS rappresenta l'istituzione arbitrale più conosciuta nel panorama del diritto sportivo internazionale, ma non l'unica. Le medesime esigenze di celerità e speditezza, determinate dalla velocità delle competizioni, sportive, e dalla breve carriera professionale degli atleti, alla base della nascita e dello sviluppo del TAS, hanno portato alla creazione di altre istituzioni arbitrali sportive a livello internazionale. Tra dette istituzioni arbitrali risultano di particolare interesse il *Contract Recognition Board* della Formula Uno e il *Jury dell'America's Cup*.

Il *Contract Recognition Board* è stato creato all'inizio degli anni 90, in seguito all'enorme popolarità suscitata dalla Formula Uno in ogni parte del pianeta.⁵¹

Il campionato del mondo ogni anno attira l'interesse di milioni di spettatori ed è trasmesso in più di 130 paesi.

La Formula Uno costituisce poi l'evento motoristico mondiale più sofisticato sotto il profilo tecnologico. Ciò determina un enorme coinvolgimento di risorse economiche, poichè i costruttori investono enormi quantità di denaro,

⁵¹ **H. PETER**, *Conflicting Contracts in Sport; Resolution Through Filing and ad hoc Arbitration*, in *Arbitration of Sports Related Disputes*, ASA Special Series No. 11, November 1998, p.63-68.

raccolte anche attraverso importanti sponsorizzazioni, per sviluppare la ricerca tecnologica e migliorare le prestazioni delle proprie monoposto.

Tali investimenti coinvolgono la ricerca dei migliori piloti, poichè il successo in Formula Uno è determinato da una perfetta combinazione tra le prestazioni del veicolo e l'abilità tecnica e di collaudo del pilota.

Il naturale portato è la stipulazione di contratti miliardari, ed una serie di problematiche determinate dalla circostanza che il pilota nell'intento di cambiare scuderia, si trova spesso a firmare un contratto per la medesima stagione agonistica con più scuderie.

In un simile contesto è di fondamentale importanza stabilire in maniera immediata se il contratto stipulato tra il pilota e la scuderia sia valido, e nel caso vi siano due contratti confliggenti, quale sia quello prevalente.

Per risolvere questo problema, ed a causa della incapacità dimostrata dai giudici statali chiamati a giudicare in simili controversie, la Federazione Automobilistica Internazionale (FIA) e le scuderie della Formula Uno hanno creato una istituzione arbitrale indipendente, il *Contract Recognition Board* (CRB).

Obiettivo del CRB è quello di provvedere in maniera rapida e definitiva a risolvere le controversie sull'identità della scuderia alla quale il pilota dovrebbe garantire lo svolgimento della propria prestazione professionale durante lo svolgimento del campionato del mondo di Formula Uno.

4.2 Dal punto di vista istituzionale il funzionamento del CRB si basa sull'esistenza di un "Segretario", presso il quale sono depositati e registrati i contratti, e di un "Tribunale Arbitrale", dinanzi al quale vengono decise le controversie relative ai contratti che sono stati depositati presso il Segretario del CRB.

La giurisdizione di quest'organo è poi attribuita da una clausola compromissoria sottoscritta nel contratto stipulato tra il pilota e la scuderia, con la quale le parti si impegnano a deferire al CRB ogni controversia avente ad oggetto il riconoscimento in via prioritaria del diritto di una scuderia di avvalersi delle prestazioni del pilota, ed ad escludere il ricorso a qualsiasi altra autorità giudiziaria.

Il Segretario del CRB è un notaio di Ginevra ed è assistito da uno staff di collaboratori.

Egli provvede alla registrazione del contratto e garantisce un servizio permanente, professionale e specializzato in un luogo neutrale ed accessibile, oltre alla assoluta segretezza dei termini e delle condizioni stabilite nel contratto tra il pilota e la scuderia, evitando che terzi ne vengano a conoscenza.

Il Tribunale Arbitrale è composto da un "*Board*" di sei membri, tra i quali vengono scelti i tre che andranno a formare il Collegio arbitrale.

Tutti i membri del *Board* sono avvocati di esperienza e di fama internazionale, e non devono avere alcun legame con le parti concretamente o

potenzialmente coinvolte nel contenzioso, con il mondo della Formula Uno, con la FIA.

Essi sono tutti nominati dal presidente della Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Con questo sistema, quindi, il CRB garantisce l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri e soddisfa il requisito della terzietà dell'organo giudicante che, come abbiamo visto, è uno dei requisiti più importanti, in presenza dei quali è possibile qualificare un procedimento come arbitrale.

In questo caso, a differenza del TAS, la terzietà del giudice non viene raggiunta attraverso la formazione comune del Collegio arbitrale, ma attraverso la designazione dei giudici da parte di una terza persona completamente estranea alle parti ed al CRB.

L'arbitrato è *ad hoc*, e la procedura si svolge sulle regole di tanto in tanto stabilite dal CRB. I costi dell'istituzione arbitrale sono sostenuti congiuntamente dalle scuderie che partecipano ogni anno al campionato del mondo di Formula Uno.

4.3 Sotto il profilo procedurale si può ritenere che, similmente a quello previsto per i Giochi Olimpici, l'arbitrato del CRB sia un "*fast track arbitration*", la cui esigenza è quella di assicurare la risoluzione della controversia senza che vengano meno determinati diritti e garanzie procedurali.

L'arbitrato viene attivato, quando risultano registrati presso il Segretario del CRB due contratti, stipulati da due diverse scuderie, nei quali è prevista la partecipazione del medesimo pilota al campionato di Formula Uno per la medesima stagione sportiva.

Se il problema non viene risolto in tempi brevi, mediante l'accordo tra le due scuderie, la controversia relativa alla priorità tra i due contratti confliggenti viene devoluta al Tribunale Arbitrale del CRB.

Detto organo giudicante entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione dell'esistenza del conflitto tra i due contratti, convoca una riunione-udienza cui solitamente partecipano il pilota e le scuderie contendenti.

All'udienza le parti hanno il diritto di essere ascoltate, esporre le proprie argomentazioni, presentare le prove a loro sostegno.

E' quindi garantito, nonostante la velocità del procedimento, il diritto al contraddittorio. Il CRB può inoltre disporre tutte le misure istruttorie da essa ritenute necessarie per una migliore cognizione della controversia.

Entro tre giorni dall'udienza, il CRB rende il lodo, stabilendo quale sia il contratto prevalente. Nel formulare la propria decisione, il CRB opera una doppia analisi dei contratti confliggenti.

In primo luogo il CRB determina se, in base alla legge applicabile ai relativi contratti, essi siano nulli o validi o siano terminati o siano regolarmente risolti.

In tali situazioni il CRB può decidere se i contratti siano stati regolarmente risolti in seguito al pagamento di una penale eventualmente prevista nel contratto.

Se il CRB ritiene che uno sia dei due contratti sia valido, dichiarerà prevalente detto contratto.

Se invece il CRB ritiene che entrambi i contratti siano validi e tra di loro confliggenti, dichiarerà prevalente quello che risulterà cronologicamente anteriore, con riferimento esclusivo alla data di registrazione del contratti depositati presso il Segretario del CRB, e non con riferimento alla data della sottoscrizione in essi indicata.

Il CRB non può pronunciarsi in ordine ad altre questioni, eccetto quelle relative alle spese del procedimento.

La decisione del CRB è definitiva e ed inappellabile, ed è immediatamente notificata alle parti, al Segretario del CRB, alla FIA.

Essa è confidenziale, anche se il CRB è autorizzato a darne comunicazione alla stampa.

Una volta decisa la controversia, la FIA attribuirà la licenza al pilota autorizzandolo a partecipare al campionato del mondo con la scuderia risultata vincitrice nell'arbitrato.

Il sistema del CRB si è rivelato nel corso degli anni particolarmente efficace, al punto che molte controversie si sono concluse con una composizione amichevole tra le parti, e quindi senza la necessità di arrivare alla emanazione del lodo arbitrale.

Tutto ciò è dovuto alla struttura particolarmente flessibile del CRB che, attraverso un interessante lavoro di mediazione, facilita la risoluzione delle controversie quando esse si trovano ancora allo stadio iniziale.

La dottrina ha considerato positivamente la funzione svolta dal CRB ed il suo sistema di *fast track arbitration* adottato per la risoluzione delle controversie.

La giurisprudenza ha dato poi un altro importante contributo all'arbitrato del CRB con la sentenza della *Commercial Court* di Londra del 19 maggio 1999 pronunciata nella causa *Walkinshaw c. Diniz*.⁵²

Questo provvedimento è relativo ad un contenzioso instaurato dinanzi ai giudici inglesi dalla scuderia britannica Arrows nei confronti del pilota brasiliano Diniz al fine di ottenere il pagamento di una “*exit clause*” (clausola penale) concordata tra le parti, che la Arrows reclamava per l'ingiustificato recesso del pilota dal contratto di prestazione sportiva stipulato tra le due parti.

Nell'esaminare all'interno della controversia la natura di un lodo arbitrale del CRB, che era incidentalmente collegato alla vicenda, la *Commercial Court* ha ritenuto il procedimento del CRB un vero e proprio arbitrato e non ha accolto la tesi secondo cui esso debba essere considerato un giudizio interno endoassociativo della FIA, e quindi un procedimento di tipo semi-giurisdizionale.

Particolarmente interessanti le motivazioni espresse a tale proposito dai giudici inglesi, i quali hanno rilevato che:

⁵² H. PETER, G. KAUFFMANN-KOHLER, in *Formula 1 Racing and Arbitration: The FIA Tailor-Made System for Fast Track Dispute Resolution*, in *Arbitration International*, 2001, p.183 ss.

1) nell'arbitrato del CRB viene rispettato il principio del contraddittorio, poichè alle parti è riconosciuto il diritto di esporre le proprie argomentazioni, e di presentare prove a proprio favore.

La velocità del procedimento non influisce sul suo regolare svolgimento, poichè il regolamento del CRB, pur prevedendo una sola udienza per il contraddittorio tra le parti e la fase istruttoria, non esclude la possibilità, nel caso se ne ravvisi la necessità, di richiedere altro tempo e tenere altre udienze.

Anche il rilievo relativo al margine estremamente breve di tempo, tre giorni, che il CRB ha a disposizione per decidere, non è inconciliabile con la sua natura di procedimento arbitrale, poichè il lodo è sì emesso in tempi brevi, ma a conclusione di un procedimento in cui il Collegio arbitrale ha potuto prendere piena cognizione della controversia;

- 2) la terzietà del giudice è garantita dal meccanismo di nomina del Presidente della CCI di Parigi, designazione che attribuisce la funzione di nominare i membri del Collegio arbitrale del CRB;
- 3) la decisione che accerta la validità dei contratti confliggenti sulla base della legge statale ad essi applicabile è un'altra caratteristica che consente di definire detto procedimento come arbitrale;
- 4) la giurisdizione del CRB è validamente stabilita dalle clausole contenute nei contratti stipulati tra la FIA ed i costruttori ed in quelli stipulati tra le scuderie ed i piloti.

Le considerazioni dei giudici statali hanno pertanto ulteriormente rafforzato il ruolo svolto dal CRB, valorizzandone il ruolo di istituzione arbitrale internazionale, e la possibilità per i suoi lodi arbitrali di poter produrre effetti sull'ordinamento generale in ogni parte del mondo grazie alla Convenzione di New York del 1958.⁵³

Il CRB costituisce dunque un'altro interessante esempio di come nell'ambito sportivo un collaudato sistema arbitrale CRB possa costituire una efficace alternativa al giudice statale, al punto che la dottrina nel riconoscere la sua efficacia ha auspicato un allargamento della sua area di competenza anche ad altre problematiche relative al contratto di prestazione professionale del pilota.

4.4 Il *Jury dell'America's Cup* è stato istituito per lo svolgimento dell'edizione 2007 dell'*America's Cup*, il più importante e prestigioso trofeo velico del mondo.⁵⁴ Questa competizione iniziò nel 1851, quando anche un gruppo di membri del New York Yacht Club decise di sfidare il Royal Yacht Club Squadron in una regata che si sarebbe tenuta nel Regno Unito all'Isola di Wight, allo scopo di dimostrare la superiorità degli Americani nello sport della vela.⁵⁵

⁵³ Da rilevare come il 20 ottobre 2004 il CRB abbia avuto un peso decisivo nella vicenda del pilota Jenson Button, il quale aveva firmato un contratto con la Williams per la stagione del campionato del mondo di formula 1 del 2005, pur avendo firmato precedentemente per quella stagione un contratto con la scuderia Bar, con la quale aveva disputato i precedenti campionati del mondo. Il Crb, investito della controversia ha dato ragione alla Bar, e la Williams ha accettato senza polemiche la decisione dei giudici del CRB, a dimostrazione della credibilità acquisita da tale istituzione, in *La Gazzetta dello Sport*, 21 ottobre 2004.

⁵⁴ **J. HOYLE**, *Sports arbitration: what's the name of the game* in <http://www.claytonutz.com>.

⁵⁵ **H. PETER**, *The America's Cup Arbitration Panel*, in *ASA Bulletin*, 2/2003, pag.249-271.

Per l'occasione essi costruirono un veliero chiamato "America".

L'imbarcazione dominò la regata ed i suoi proprietari vinsero un trofeo d'argento che in seguito offrirono al New York Yacht Club.

Detto trofeo, ribattezzato *America's Cup* venne donato al New York Yacht Club nel 1887 con un Atto (*Deed of Gift*) in cui si dichiarava che l'*America's Cup* sarebbe stata una "perpetua Challenge Cup per competizioni in amicizia tra Paesi stranieri" e sarebbe stata di "proprietà del club vincente, secondo le disposizioni dell'Atto di Donazione, e non di proprietà dell'armatore o degli armatori dell'imbarcazione che avesse vinto la competizione".

L'Atto di Donazione conteneva poi altre disposizioni in ordine ai termini della sfida che il *Challenger* avrebbe dovuto proporre negli anni successivi, ed in ordine all'amministrazione delle regate.

Le edizioni successive dell'*America's Cup* si svolsero quindi secondo le regole contenute nell'Atto di Donazione e non diedero luogo a particolari conflitti in ordine alla loro applicazione, anche perchè le deroghe all'Atto erano adottate sempre con il consenso delle parti.

Nel 1987 questa tradizione di non belligeranza tra il detentore e gli sfidanti venne interrotta.

Lo yacht club neozelandese Mercury Bay infatti sfidò il detentore dell'*America's Cup*, il San Diego Yacht Club, a gareggiare contro la propria imbarcazione di 90 piedi (circa 27,5 metri), una dimensione di gran lunga

superiore a quella delle barche che avevano partecipato all'*America's Cup* e che erano denominate "12 metri stazza internazionale".

Il San Diego respinse la sfida, ritenendola contraria al regolamento.

Lo sfidante decise allora di intraprendere un'azione giudiziale presso la Corte Suprema di New York, allo scopo di ottenere un provvedimento che riconoscesse la validità della sfida.

La scelta di indicare la Corte Suprema quale giudice competente fu determinata dalla mancata previsione nell'Atto di Donazione di un organo di risoluzione delle controversie. Pertanto si riteneva che la giurisdizione appartenesse al suddetto organo poiché l'Atto di Donazione era stato perfezionato nello Stato di New York.

Il Giudice adito ritenne valida la sfida ed accolse il ricorso dei Neozelandesi.

Il San Diego annunciò allora che avrebbe partecipato alla gara con un catamarano, imbarcazione assai più leggera di quella del Mercury Bay.

Lo sfidante si rivolse nuovamente alla Corte Suprema di New York, questa volta lamentando la disparità dei due scafi in difformità al regolamento dell'*America's Cup*.

Il Giudice permise in via provvisoria lo svolgimento della regata che venne vinta agevolmente dal San Diego, ma successivamente accolse il ricorso del Mercury Bay ritenendo la partecipazione non regolamentare.

Il San Diego infine propose una impugnazione contro tale decisione dinanzi alla Divisione D'Appello della Corte Suprema di New York.

L'appello venne accolto ed il provvedimento venne confermato anche da una successiva pronuncia della Corte D'Appello di New York, cui i Neozelandesi si erano rivolti per una ulteriore impugnazione, e l'*America's Cup* venne definitivamente assegnata al San Diego Yacht Club.⁵⁶

Il caso Mercury Bay, meglio conosciuto come "*The Big Boat Challenge*", uno dei più importanti nella storia del diritto sportivo internazionale, mise dunque in dubbio la natura e gli effetti giuridici dell'Atto di Donazione e prospettò l'esigenza di un metodo di risoluzione delle controversie alternativo rispetto alla giustizia statale, il cui operato si era rivelato estremamente insoddisfacente.

Oltretutto la giurisdizione dello Stato di New York poneva alcuni problemi dal punto di vista del diritto internazionale privato, in quanto l'*America's Cup* era diventata una competizione di interesse mondiale e c'era il pericolo che si potessero verificare nuove controversie tra contendenti non americani e non aventi quindi, alcun legame diretto con lo Stato di New York.

Nel settembre del 1988 pertanto, tutti gli Yacht Clubs che avevano vinto il trofeo, il New York, il Royal Perth, il San Diego, si riunirono ed adottarono una risoluzione chiamata "Protocollo", che istituì un Comitato dei "*trustees*", composto dai rappresentanti di ciascuno degli Yacht Clubs.

⁵⁶ The Worshipful Company of Arbitrators, *Private Grief or Public Prurience*, P. HOTTON, *The Master of the Livery's Annual Lecture*, King's College, London, 30 March 2004, pag.3-4.

Detto comitato fu il primo organo giudicante creato in alternativa al giudice statale nell'*America's Cup* e ad esso venne attribuito il compito di risolvere le controversie tra detentore e sfidanti, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto le regole tecniche e di legata.

Il Comitato dei *Trustees* svolse la propria attività in due edizioni dell'*America's Cup*, quella del 1992 e quella del 1995.

Anche tale esperienza si rivelò tuttavia insoddisfacente perché si riteneva che i rappresentanti dei *trustees* non dessero garanzie di indipendenza e di imparzialità.⁵⁷

Ciò spinse il Royal New Zealand Yacht Squadron, dopo che ebbe vinto l'*America's Cup* nel 1995, ad istituire, in accordo con il New York Yacht Club sfidante ufficiale della Coppa, nel successivo Protocollo del 23 aprile 1996, un Tribunale arbitrale *ad hoc*, denominato "*America's Cup Arbitration Panel*".⁵⁸

Questo sistema di risoluzione delle controversie è quindi stato adottato nelle ultime due edizioni della Coppa, riscuotendo successo tra i partecipanti alle regate.

Il 21 gennaio 2004 la Societ  Nautique de Gen ve, yacht club Difensore della Coppa, ed il Golden Gate Yacht Club, Sfidante Ufficiale, hanno stipulato la versione definitiva del Protocollo contenente le disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell'*America's Cup* del 2007, che si terr  a Valencia.

⁵⁷ H. PETER, *ibidem*, pag. 254.

⁵⁸ D. TOMPKINS, *The America's Cup Arbitration Panel*, in *Arbitration International*, 2000, pag. 463.

Analogamente a quanto avvenuto nelle passate edizioni, il Protocollo (art.21) istituisce un tribunale arbitrale *ad hoc* questa volta denominato *Jury*.⁵⁹

4.5 La giurisdizione di quest'organo è stabilita oltre che dall'art.21, dall'ordito normativo:

- a) dell'art.3.5 (*Terms of Challenge*) il quale prevede quale condizione per l'accettazione della sfida l'adesione negoziale alle regole contenute nel Protocollo;
- b) dell'art.22 che esclude espressamente il ricorso ad ogni altra autorità giudiziaria prevedendo in caso contrario l'esclusione dello yacht club partecipante dalla competizione per "*breach of Protocol*".

Il *Jury* è formato da cinque membri, nominati congiuntamente dallo yacht club difensore della Coppa e da una *Challenger Commission*, formata dai rappresentanti di tutti gli sfidanti.

Uno dei membri verrà poi eletto Presidente del *Jury* (art.21 (a)).

E' garantita dunque la terzietà del giudice. Per essere selezionati i membri devono possedere i seguenti requisiti (22.2):

- a) essere residenti o cittadini di ogni nazione, inclusa quella cui appartiene lo yacht club partecipante all'evento;
- b) essere membri di uno dei clubs che partecipano all'evento;
- c) possedere conoscenza della storia dell'*America's Cup* e dell'Atto di Donazione;

⁵⁹ The Protocol Governing The Thirty Second America's Cup as amended on 21 January 2004.

- d) possedere buona conoscenza generale delle regate e dei circoli velici;
- e) essere conosciuti per essere persone dotate di equilibrio ed essere in possesso di buone capacità di giudizio.

La preparazione richiesta ai membri del *Jury* in materia velica garantisce l'affidabilità dei giudizi in questioni spesso assai complesse. I costi del *Jury* vengono sopportati dall'*Event Authority*, l'ente che si occupa dell'organizzazione dell'*America's Cup*.

L'art.21.4 delimita l'area di competenza del *Jury* che, rispetto, alla precedente edizione dell'*America's Cup* risulta notevolmente allargata. Questo perchè nel *Jury* sono riunite le competenze attribuite all'*Arbitration Panel* ed all'*International Jury*, gli organi giudicanti istituiti assieme al *Measurement Committee* nell'edizione del 2003.

Pertanto il *Jury*:

- a) risolve i problemi di interpretazione delle materie contenute nell'art.12 del Protocollo;
- b) risolve controversie di carattere economico ed amministrativo, come ad esempio quelle che insorgono tra i clubs partecipanti alla competizione o quelle relative all'accettazione della sfida;
- c) esercita funzioni disciplinari, irrogando sanzioni e penalità ai clubs partecipanti alla competizione;

- d) stabilisce la propria competenza e quella del *Measurement Committee* (l'organo cui sono devolute esclusivamente le questioni tecniche relative ai regolamenti della classe velica *America's Cup*);
- e) risolve le questioni concernenti i regolamenti di regata.

4.6 Per quanto concerne il procedimento che si svolge dinanzi al *Jury*, si può ritenere al pari di quello del CRB, che esso abbia tutte le caratteristiche di un *fast track arbitration* poichè anch'esso è improntato alla massima velocità determinata dallo svolgimento frenetico della competizione, in cui sono continuamente previste regate, soprattutto nella fase di selezione dello sfidante.

Nel contempo esso è rivolto a garantire i diritti fondamentali delle parti coinvolte.

L'art.21.7 infatti, attribuisce al *Jury* il potere di adottare delle proprie regole di procedura ,concordate con la *Event Authority*, lo yacht club difensore e la Commissione degli sfidanti, ma, prevede espressamente il rispetto del principio del contraddittorio.

I membri del *Jury* possono comunicare tra di loro attraverso e-mail, collegamenti telefonici, ed in videoconferenza (art.21.6).

Il *Jury* può avvalersi anche di un consulente legale, nominato di comune accordo con l'*Event Authority*, il difensore e la Commissione degli sfidanti. La legge applicabile è quella prevista dall'art.12 del Protocollo, e quindi:

- a) l'Atto di Donazione;

- b) il Protocollo;
- c) la versione 5.0 del regolamento della classe velica America's Cup;
- d) i *Terms of Challenge*;
- e) il Bando di Regata;
- f) le Istruzioni di Regata;
- g) i regolamenti di regata, e le interpretazioni emesse in accordo con il Bando di Regata;

Il *Jury* non sarà vincolato dalle decisioni prese dall'*Arbitration Panel* o dall'*International Jury* in occasione delle ultime due edizioni dell'*America's Cup*, ma ne potrà tenere conto nell'emanazione delle sue decisioni (art.21.9 (a)).

Interessante è la previsione di una penalità irrogata nei confronti del difensore o dello sfidante che proponga un ricorso con mala fede, o lo prosegua senza valide ragioni o con ragioni dalle quali trapeli mancanza di lealtà sportiva (21.11).

Non è indicata la sede dell'arbitrato; considerato che la manifestazione si svolgerà a Valencia, si può ritenere, pur con molti dubbi, che sia quella della città spagnola.

La lingua dell'arbitrato è l'inglese. La decisione viene presa a maggioranza dei componenti del *Jury* ed è definitiva ed inappellabile.

4.7 Le disposizioni contenute nel Protocollo. tracciano dunque il profilo di un meccanismo arbitrale al passo con i tempi e le trasformazioni dell'*America's*

Cup da competizione riservata a pochi eletti a fenomeno sportivo di portata globale, con coinvolgimento di numerosi interessi commerciali. Le caratteristiche del procedimento lo rendono poi assimilabile ad un arbitrato internazionale, e dovrebbero dunque evitare il ripetersi di drammatiche intrusioni dei giudici statali come quella del “*Big Boat Challenge*”.

Sarà interessante vedere se la prassi applicativa confermerà nell’edizione n.32 dell’*America’s Cup* tali premesse.

CAPITOLO QUINTO

L'ARBITRABILITÀ DELLE CONTROVERSIE SPORTIVE

5.1 Particolare interesse suscita nel panorama dell'arbitrato sportivo internazionale la questione della "arbitrabilità oggettiva" della controversia, cioè il determinare se l'oggetto di una controversia possa essere deferito alla competenza degli arbitri.

La eventuale non arbitrabilità della controversia rende infatti inoperante la Convenzione di New York, sia sotto il profilo della clausola compromissoria, sia sotto il profilo del lodo arbitrale.

La sua valutazione non viene però individuata in base alle norme della Convenzione, ma deve essere valutata caso per caso in base alla legge nazionale.

Questo perché la Convenzione di New York (art.II) da un lato impone agli stati di riconoscere le convenzioni arbitrali aventi ad oggetto le materie suscettibili di essere risolte attraverso lo strumento dell'arbitrato.

Dall'altro l'art.V, 2, della medesima Convenzione prevede due ipotesi in cui l'autorità nazionale, alla quale sia stato richiesto di riconoscere un lodo arbitrale straniero, possa rifiutare d'ufficio il riconoscimento e l'esecuzione.

Una di queste si verifica quando la controversia ha ad oggetto una materia considerata non arbitrabile dalla legge del paese in cui viene chiesto il riconoscimento. (Art.V, 2, lettera a).

La ratio di tale norma è probabilmente determinata dall'esigenza di consentire allo Stato interessato una sorta di controllo preventivo della funzione

arbitrale e di garantire la salvaguardia dei principi fondamentali del proprio ordinamento.⁶⁰

Pertanto per poter affermare se una controversia sportiva internazionale sia arbitrale o meno, bisognerà preliminarmente vedere secondo quale legge debba essere valutata l'arbitrabilità della controversia, perché il giudizio sull'arbitrabilità può variare sensibilmente da un paese all'altro, premettendo che il problema si presenta solamente in sede di applicazione dell'art.II della Convenzione, poiché l'art.V, 2, stabilisce espressamente la legge del paese in cui viene chiesto il riconoscimento.

Nell'ambito del presente lavoro, per ritenere se una controversia sportiva sia arbitrabile o meno, si farà riferimento ai lodi emanati dal TAS, l'istituzione arbitrale internazionale più importante a livello sportivo.

La soluzione più ovvia, accolta dalla dottrina maggioritaria, sembra quella di far riferimento alla *lex fori* (la legge della sede dell'arbitrato), perché essa consente una maggiore uniformità nella determinazione dell'arbitrabilità delle controversie sportive, e permette al giudice adito di mantenere la giurisdizione su una materia che la legge del suo paese non consente di sottoporre ad arbitrato.

In questo caso la legge applicabile sarà quella svizzera, poiché, ai sensi dell'art.28 del Codice TAS gli arbitrati hanno giuridicamente sede a Losanna anche, come abbiamo visto, quando essi si svolgono in un paese diverso, come

⁶⁰ A. RIGOZZI, *L'arbitrabilità des litiges sportifs*, *ASA Bulletin*, 3/2003, p.501-537.

avviene in occasione dei Giochi Olimpici, o negli altri uffici del TAS, che si trovano a New York e Sidney.

Tuttavia anche adottando gli altri orientamenti minoritari, la legge applicabile risulterà quella svizzera, dato che:

- a) facendo riferimento alla *lex causae*, l'art.58 del Codice del TAS prevede che in assenza di diversa scelta delle parti, si applichi la legge del paese nel quale ha sede la federazione sportiva coinvolta, e la grande maggioranza delle federazioni internazionali ha sede in Svizzera;
- b) se si guarda la legge che regola l'accordo arbitrale, gli statuti ed i regolamenti di gran parte delle federazioni internazionali scelgono la legge svizzera come legge applicabile.

Con riferimento all'arbitrato del TAS, si dovranno dunque applicare le norme previste dal diritto svizzero in materia di arbitrabilità oggettiva delle controversie a carattere internazionale.⁶¹

L'art.177, comma 1 della Legge federale svizzera sul diritto internazionale privato stabilisce che tutti i diritti di natura patrimoniale possono essere oggetto di arbitrato.

La dottrina ha definito la nozione di patrimonialità in senso assai ampio, ritenendola una "nozione di fatto" che concerne in primo luogo l'interesse perseguito dall'azione.

⁶¹ M. COCCIA, *Questioni in tema di arbitrato sportivo internazionale e norme anti-doping*, in *Riv. Arb.*, 2001, p.779-784.

Il Tribunale Federale Svizzero ha ugualmente interpretato in maniera estensiva il concetto di patrimonialità, ritenendo di natura patrimoniale ‘qualsiasi questione che, per almeno una delle parti, abbia un valore pecuniario ovvero possa essere apprezzata economicamente’.

Nell’ambito sportivo risultano pertanto senza dubbio arbitrabili le controversie aventi natura commerciale, vale a dire quelle relative ai contratti di sponsorizzazione, sulla nazionalità sportiva degli atleti, sui contratti televisivi aventi ad oggetto le manifestazioni sportive, sulla violazione del diritto comunitario della concorrenza, sui compensi economici dovuti a giocatori, allenatori, clubs, agenti.

Ugualmente pacifica è l’arbitrabilità delle controversie aventi ad oggetto le sanzioni disciplinari comminate dalle organizzazioni sportive, come quelle che vengono irrogate per i casi di doping, nonostante l’esistenza di contrasti dottrinali.

Infatti mentre la giurisprudenza, dopo aver ignorato inizialmente il problema, ha riconosciuto in maniera esplicita nella sentenza *Stanley Roberts*⁶² che la domanda di uno sportivo diretta ad ottenere l’annullamento di un provvedimento di squalifica ha ad oggetto una pretesa di natura patrimoniale ed è pertanto arbitrabile ai sensi dell’art.177 comma 1 della LDIP, parte della dottrina ha criticato la tesi dei giudici del Tribunale Federale Svizzero, prospettando l’inarbitrabilità di questo genere di controversie per i seguenti motivi:

⁶² Tribunale Federale Svizzero, *I Zivilabteilung*, 7 Febbraio 2001, (impugnazione lodo TAS 31 agosto 2000, *Roberts C. FIBA*), in **M. COCCIA**, *ibidem*, pag.783.

- 1) la imposizione di un periodo di squalifica ad un atleta costituisce una violazione dei diritti della personalità che la legge svizzera considera non patrimoniali, il che esclude l'arbitrabilità della controversia;
- 2) le sanzioni disciplinari per le loro caratteristiche di severità, e per i loro obiettivi di generale prevenzione e speciale prevenzione, sono assimilabili a delle sanzioni penali e pertanto ciò esclude la loro arbitrabilità;
- 3) l'assoluto predominio che esercitano le federazioni sportive nei confronti degli atleti, i quali nella maggior parte dei casi si trovano costretti a seguire determinate regole che vengono loro imposte rende la funzione di dette federazioni assimilabile a quella di un organo statale, il che esclude l'arbitrabilità delle sanzioni disciplinari da esse comminate.⁶³

Dette affermazioni hanno suscitato le reazioni contrarie di un'altra parte della dottrina la quale ha a sua volta rilevato che:

- 1) nel contesto dello sport professionistico le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari sono arbitrabili poiché in esse prevalgono gli interessi patrimoniali, anche se mescolati con quelli personali;
- 2) le sanzioni disciplinari non sono assimilabili alle sanzioni penali e sono arbitrabili poiché:

⁶³ P. MEIER, C. AGUET, *L'arbitrabilité du recours contre la suspension prononcée par une fédération sportive internationale*, in *Journal des Tribunaux*, 2002, p.55-84.

- secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale Svizzero, l'impossibilità di praticare una professione non costituisce una pena sufficientemente grave da essere assimilata ad una sanzione penale;
 - le due nozioni si riferiscono a due realtà diverse;
 - alcuni ordinamenti come quello italiano prevedono nel codice penale un apposito regime sanzionatorio diverso da quello previsto per le sanzioni disciplinari emesse dalle federazioni sportive;
- 3) la posizione dominante che le federazioni sportive hanno nei confronti degli atleti non impedisce l'arbitrabilità delle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari se viene garantita nel contesto del procedimento la terzietà dell'organo giudicante.⁶⁴

Le argomentazioni di questa dottrina, peraltro maggioritaria, appaiono decisamente condivisibili anche alla luce della sentenza *Roberts* e della recentissima sentenza *Lazutina* (vedi p.44) che, nel riconoscere validità ai lodi emanati dal TAS, pur non affrontando la questione, si è ben guardata dal mettere in dubbio l'arbitrabilità della materia.

Pertanto si può ritenere che in Svizzera le controversie internazionali aventi ad oggetto sanzioni disciplinari siano arbitrabili.

In ultima analisi, va rilevato come la questione dell'arbitrabilità oggettiva delle controversie sportive assumerebbe connotati diversi se dovesse essere

⁶⁴ A. RIGOZZI, *L'arbitrabilità des litiges sportifs*, *ibidem* p. 518-533.

valutata secondo una legge applicabile diversa da quella svizzera, come ad esempio quella italiana.

Infatti mentre secondo la legge italiana difficilmente dubitabile appare l'arbitrabilità delle controversie sportive di contenuto esclusivamente economico, diversa è la problematica relativa alle controversie sportive inquadrabili come controversie di lavoro, come potrebbero essere quelle tra la Federazione e gli sportivi professionisti relative alle sanzioni disciplinari, poiché in questo caso esse sarebbero arbitrabili solo alle condizioni e nei limiti previsti dall'art.808 c.p.c.⁶⁵

⁶⁵ M. COCCIA, *ibidem*, p.784.

CONCLUSIONI

Da quanto è stato detto emerge come il trend dell'arbitrato nelle controversie sportive internazionali sia senza dubbio nel senso di una maggiore apertura rispetto ad un passato fatto di diffidenza, ritrosia ed inevitabili problemi per gli operatori dello sport mondiale.

Il crescente contenzioso del TAS, la creazione di altre istanze arbitrali quali il CRB ed il *Jury dell'America's Cup* rappresentano la dimostrazione della credibilità che ha ormai acquisito l'arbitrato nello sport mondiale, dove gli interessi economici in gioco sono di notevole rilievo.

L'arbitrato sportivo può essere pertanto considerato a tutt'oggi una valida alternativa alla giustizia statale.

Il procedimento arbitrale è infatti rapido e flessibile, e questo fattore è estremamente importante in un contesto come quello sportivo dove le competizioni si svolgono in tempi ravvicinati e la carriera professionale degli atleti è particolarmente breve.

La specializzazione richiesta agli arbitri, data la peculiarità della materia, contribuisce poi alla risoluzione delle controversie in misura più soddisfacente rispetto a quella che avviene per il tramite della giustizia statale.

I costi, come avviene per i giudizi arbitrali del TAS, sono contenuti o quasi assenti, l'indipendenza ed imparzialità dei giudici ed il rispetto del principio contraddittorio consentono ai lodi emessi dagli organi giudicanti delle istituzioni

arbitrali sportive di produrre effetti nell'ordinamento generale attraverso le norme previste dalle leggi nazionali sull'arbitrato e dalla Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, e mettono al riparo l'ordinamento sportivo dalle impugnazioni del provvedimento sfavorevole proposte dinanzi alla giustizia ordinaria, come avvenuto in occasione della recente sentenza *Lazutina*.

BIBLIOGRAFIA

AUTORI

- **A. ALBANESI**, *Novissimo digesto italiano*, 1971, XVIII, pag.1089;
- **I. BLACKSHAW**, <http://www.sportbusiness.com>; *Preface in mediating sports disputes: national and international perspectives*, Den Haag, 2002;
- **M. COCCIA**, *Fenomenologia delle controversie sportive e dei suoi modi di risoluzione*, in *Rivista di Diritto Sportivo* 1997, pag 605 ss., *Questioni in tema di arbitrato sportivo internazionale e norme anti-doping*, in *Rivista dell'arbitrato*,2001, pag.779 ss.;
- **L. FUMAGALLI**, *La risoluzione delle controversie sportive: metodi giurisdizionali, arbitrali, ed alternativi di composizione*, in *Rivista di Diritto Sportivo* ,1999, pag.245 ss.;
- **K. GODHARD, D. STURZAKER**, *The olympic legal legacy in Melbourne* *Journal of International Law*, pag. 245 ss.;
- **J. HOYLE**, *Sports arbitration: what's the name of the game*, in <http://www.claytonnutz.com>;
- **P. HOTTON**, *Private grief or public prurience in the master of the livery's annual lecture*, King's College, London, 30 March 2004, pag. 3-4;
- **M. KAMBER**, *Doping control in Switzerland* in <http://www.dopinginfo.ch>.;
- **G. KAUFFMANN-KOHLER**, *Arbitration at the Olympics - Issues of fast track dispute resolution*,Den Haag, 2001, *Globalization of arbitral procedure in Vanderbilt Journal of Transnational Law*, pag. 1319;
- **P. MEIER, C. AGUET**; *L'arbitrabilità du recors contre la suspension prononcée par une federation sportive internationale*, in *Journal des Tribunaux*, 2002, pag. 55 ss;
- **G. MORELLI**, *Nozioni di diritto internazionale*, Padova 1967, pag. 371;
- **L. MUSUMARRA**, <http://www.atlete.it>;

- **D. PANAGIOTOPOULOS**, *Court of Arbitration for Sports*, in *Villanova Sports & Entertainment Law Journal*, 1999, pag. 49 ss.
- **J. PAULSSONN**, *Arbitration of International sports disputes in Arbitration International*, 1993, pag. 359 ss.;
- **H. PETER**, *The America's Cup Arbitration Panel*, in *Asa Bulletin*, 2/2003, pag.249 ss.;
- **H. PETER, G.KAUFFMANN-KOHLER**, *Formula 1 racing and arbitration:the Fia tailor-made system for fast track dispute resolution*, in *Arbitration International* , 2001, pag.173 ss.;
- **M. REEB**, *Le tribunal arbitral du sport: son histoire et son fonctionnement*, in *Journal de Droit International*, 2001, pag.241 ss.; *The Role and functions of the Court of Arbitration in International Sports Law Journal*, 2002/2, pag. 21;
- **A. RIGOZZI**, *L'arbitrabilite' des litiges sportifs*, *Asa Bulletin*, 3/2003, pag. 501 ss.;
- **M. RUBINO SAMMARTANO**, *Diritto dell'arbitrato (interno)*, Padova, 2003, pag. 72 ss.;
- **A. SAMUEL, E. GEHRART**, *Sporting arbitration and the International Olympic Committee's' Court of Arbitration for Sport*, in *Journal of International Arbitration*, 1989, pag. 52 ss.;
- **D. TOMPKINS**, *The America's Cup Arbitration Panel*, in *Arbitration International*, 2000, pag. 463 ss.;
- **V. VIGORITI**, *Il tribunal arbitral du sport: struttura, funzioni, esperienze*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2000, pag. 426-455.;

SENTENZE

- Tribunale di Berna, *Ordinanza presidenziale*, 9 Settembre 1993, pag. 533 ss. *In Riv. dir. Sport.*, 1994, con nota di **F. CARINGELLA**;
- **TRIBUNALE DI MONACO DI BAVIERA**, 17 Maggio 1995, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, p. 883ss., con nota di **M. DE CRISTOFARO**, *Al crepuscolo la pretesa "immunità" giurisdizionale delle federazioni sportive*;
- Tribunale Arbitrale dello Sport, *Decisione del Presidente della Camera d'arbitrato ordinario*, 27 ottobre 1996;
- Corte di Giustizia C.E. 15 dicembre 1995, causa C-415/93, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, pagg. 542 ss.
- Corte di Giustizia C.E. 13 aprile 2000, causa C-176/96, in <http://www.europa.eu.int/jurisp> (Lehtonen).
- Corte di Giustizia C.E. 8 maggio 2003, causa C-438/00, in <http://www.europa.eu.int/jurisp> (Kolpak).
- **U. S. DISTRICT COURT**, *Distretto Meridionale dell'Ohio*, 3 dicembre 1992, in *Rivista di diritto sportivo*, 1995, pag. 183 ss, con nota di **U. IZZO**, *cento milioni al metro: il caso Reynolds*;
- **U. S. COURT of appeals for the sixth circuit**, 17 Maggio 1995, con nota di **U. IZZO**, *La personal jurisdiction over a foreign corporation nel diritto processuale americano: ordinamento sportivo batte Reynolds 2 a 1*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, pag. 363 ss.;
- Tribunale Federale Svizzero, *II Cour Civile*, 4 Dicembre 2000, SP 427/2000, in <http://www.polyreg.ch>.;
- Tribunale Federale Svizzero, *I Zivilabteilung*, 7 Febbraio 2001, 4P 230/2000, (impugnazione lodo TAS 31 agosto 2000, *Roberts C. FIBA*) , in **M. COCCIA**, *ibidem*, in *Questioni in tema di arbitrato sportivo internazionale e norme anti-doping*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2001, pag. 783 ss.;
- Tribunale Federale Svizzero, *I Cour Civile*, 4P 267/2000, 4P 268/2002, 4P 269/2002, 4P 270/2002, 27 maggio 2003, in <http://www.tas-cas.org>.